This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

FOR TX
HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 862 017

LAVINI

RELAZIONE STATISTICA DELL
CORTE D'APPELLO DI ROMA, 1882

HD
HARVARD
LAW
LIBRARY
ITA
997 Rom
LAV
Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY

RELAZIONE STATISTICA

DEI

LAVORI COMPIUTI NEL DISTRETTO

DELLA

CORTE D'APPELLO DI ROMA

NELL'ANNO 1881

esposta nell'Assemblea Generale del 5 gennaio 1882

DAL

PROCURATORE GENERALE DEL RE

COMMENDATORE

AMEDEO LAVINI

ROMA
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1882

Digitized by Google

For Tx

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
H. NELSON GAY
1931

DEPOSITED IN THE
HARVARD LAW LIBRARY

1/18/34

Digitized by Google

Eccellenze, Signori,

Ho l'onore di presentarvi la relazione statistica dei lavori compiuti dalle Magistrature giudiziarie del Distretto nel periodo che testè volse a termine. Eseguisco, non discuto il precetto della legge. Nell'ultima assemblea generale a questo stesso oggetto convocata avanti la Corte d'Appello di Venezia, mi feci ardito di manifestare alcuni dubbi, che tuttavia mi paiono seri e fondati, intorno all'utilità pratica di queste periodiche rassegne; ne esposi sommariamente i motivi, e la fiducia espressi che in non lontano avvenire, nel dare opera il Governo alla revisione delle leggi di ordinamento giudiziario reclamata dal bisogno di un più sollecito, vigoroso ed efficace indirizzo all'amministrazione della giustizia, avrebbe altresì portato l'attenzione sua sulla convenienza di sollevare il Pubblico Ministero da un còmpito faticoso, arduo, sotto molti aspetti delicatissimo, meno accordantesi forse coll'indole delle funzioni cui fu circo-

Digitized by Google

scritto l'ufficio suo presso le Corti e i Tribunali, e che, per quanta diligenza si adoperi nell'esaurirlo, non risponde che assai imperfettamente al fine della legge che lo prescrive (1). Il concetto non era nuovo. Magistrati di chiaro nome, insigni scrittori, e reputate effemeridi giudiziarie già lo avevano in precedenza annunziato e svolto con abbondanza di ragionamenti; la pubblica opinione vi dava favore, e autorevoli voci nella stessa Camera elettiva erano sorte ad appoggiarlo. Senonchè altri momentosi e vitali argomenti che hanno tratto alle condizioni della nostra esistenza politica, all'incremento ed allo sviluppo delle risorse economiche del paese, e dell'attività nazionale, occuparono quasi intieramente nell'anno ora decorso le cure del Governo e del Parlamento, le quali, condotto a termine quel grandioso lavoro legislativo che fecondato dal senno e dalla virtù del popolo, schiuderà, ne abbiamo fede vivissima, un avvenire di prosperità e di gloria a questa cara patria, si volgeranno con pari interesse ai codici ed alle leggi organiche dei giudizi che aspettano da parecchi anni innovazioni e riforme già maturate con lunghi e profondi studi, e desideratissime per la più completa attuazione del principio di eguaglianza civile di tutti i cittadini in faccia alla legge, per la uniforme guarentigia delle pubbliche libertà, e per il consolidamento dell'edificio dell'unità nazionale. Ce ne affidano l'eletta intelligenza e il tenace volere dell'illustre Guardasigilli.

(1) Relazione statistica dei lavori compiuti nel Distretto della Corte d'Appello di Venezia nell'anno 1880, esposta nell'assemblea generale del 7 gennaio 1881 dal Procuratore generale. Venezia, tipi Antonelli, 1881.

Digitized by Google

Sta vero intanto che alla nuda stregua dei numeri non si riescirà giammai a vagliare equamente e nella sua pienezza il modo con cui siasi svolta l'azione della giustizia, il quale, tutto informandosi dalla rettitudine, dalla dottrina, e dalla operosità del Magistrato, non meno che dal regolare funzionamento dei molteplici servizi che all'azione della giustizia conferiscono, trova un debole e non sempre fedele espositore ed interprete nel linguaggio delle cifre. Dove poi vogliasi queste illustrare colla minuta analisi dei fatti che vi sono rappresentati, affine di dedurne apprezzamenti e raffronti atti a fare conoscere il pregio intrinseco degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la bontà, i difetti e le imperfezioni delle leggi e degli istituti che ci reggono, od a rilevare speciali titoli di benemerenza dei funzionari, tale ed un così largo orizzonte apresi di disquisizioni, da sconfortare il più animoso oratore, cui prema di fornire ragguagli esatti e completi, e nel tempo stesso non eccedere i limiti che la discretezza impone ad una prolusione inaugurale.

Eppure chiunque eserciti un pubblico uffizio con zelo e con amore, e vi spenda quanto sa e può d'ingegno e di studio per esercitarlo degnamente, non può non desiderare che l'occasione gli si porga di rendere dell'opera sua pubblicamente ragione; come poi l'indipendenza del Magistrato ne accresce la responsabilità in faccia al Governo ed alla nazione, così ne assoggetta gli atti ed i provvedimenti al più severo controllo della pubblica opinione; nè questo desiderio è in me vinto dalle ben note e più volte sperimentate difficoltà dell'as-

Digitized by Google

sunto. Arrogesi, che, all'alto, non chiesto e non ambito onore chiamato di succedere nella direzione di questo generale uffizio al preclaro Magistrato che vi stampò sì bella e splendida orma del suo vasto sapere e di una incomparabile squisitezza di modi, e degno fu del maggiore seggio del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte Fiorentina (1), del presentarmi oggi per la prima volta in questa generale assemblea, quasi a famigliare convenio per discorrere le cose più notevoli avvenute nell'amministrazione della giustizia, mi è cagione di vivo compiacimento, il potervi in tale circostanza esprimere i sensi del grato animo, per le dimostrazioni di benevola simpatia che mi avete prodigato, dolcissimo conforto nelle amarezze del distacco dalla veneta Corte e dal venerando magistrato (2) che ne illustrò il primo seggio sino allo scoccar di quell'ora in cui la legge (3) lo avverti che la sua missione di giusdicente era compiuta. Egli ne discese, or son due giorni, colla tranquillità di animo che non si scompagna dalla coscienza di avere lealmente servito la patria e il Re.

Ben io mel sapeva che nel primo accedere a questa cospicua e sì meritamente celebrata sede di Corte d'Appello avrei trovato in voi o esimio Primo Presidente (4) quel tesoro di bontà e di dottrina che impone subito ri-

(1) Commendatore GIUSEPPE MANFREDI, Senatore del Regno, Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Firenze.

(2) S. E. Commendatore SEBASTIANO TECCHIO, Presidente del Senato.

(3) « I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque « sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ra- « gione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge. » Legge sull'ordinamento giudiziario, art. 202.

(4) Commendatore BERNARDO GIANNUZZI SAVELLI, Senatore del Regno.

Digitized by Google

verenza e fiducia, che agevola i contatti, e rimuove ogni possibilità di dispiacevoli attriti fra il Corpo giudicante ed il Pubblico Ministero. Ben io mel sapeva che avrei veduto rinnovarsi in seno a questo generale ufficio quel mutuo ricambio di amicali rapporti che mi rese per quasi un lustro sì bella la convivenza e sì gradito il lavoro nella Procura Generale di Venezia; nè altrimenti doveva ripromettermi da un Foro onorandissimo in cui si rispecchia la gentilezza della cittadinanza romana, e che, educato alla scuola degli antichi padri e maestri delle scienze giuridiche, ne fa rifiorire la gloria. Tali cose io mel sapeva, o signori, ma la benigna vostra accoglienza superò la mia aspettazione, e avrei ben onde a comparirvi innanzi con volto lieto e sereno, se da un profondo e acerbo dolore non fosse stato, ahi! troppo presto, contristato il mio soggiorno tra voi; nè il favellarne disconviene alla solennità del rito che ci aduna.

Nel pomeriggio del 28 scorso giugno meco a dilungo nel mio gabinetto intrattenevasi il Cavaliere Achille Jannuzzi sostituto della Procura Generale e riferivami sopra parecchi affari al suo esame affidati, uso pressochè giornaliero dei miei valenti collaboratori ed amici carissimi, d'onde il vantaggio che la responsabilità individuale di ciascuno nella trattazione delle cause, non pregiudica l'unità d'indirizzo nell'andamento generale dell'ufficio. Egli aveva l'aspetto di un uomo nella pienezza della sua vigoria fisica ed intellettuale, l'avreste detto robusto e promettente lunghi anni di vita, ed in quell'aspetto tutta riflettevasi un'anima candidissima: contava appena 48 anni; aitante della persona, nulla, nulla assoluta-

Digitized by Google

mente che facesse presagire un'imminente catastrofe: degno figlio della terra in cui nacque (Napoli) cotanto ferace di robusti ingegni, aveva la mente come pronta al percepire, così acconcia alle più ardue disquisizioni del diritto; in ogni affare recava uno studio accurato, coscenzioso. Modesto senza ostentazione, dotto senza iattanza, l'esposizione ordinata, lucida; la voce armoniosa, grave; leale, aperto, di spiriti liberali; amava la discussione, e la rendeva istruttiva e piacevole con quella temperanza di forme, e cortesia di modi che concilia l'attenzione e avvalora i giudizi. Quale il pubblico funzionario, tale il privato cittadino. Di costumi integerrimo, di temperamento equanime, osservante fino allo scrupolo dei propri doveri, pur di adempierli, non curava disagi e fatiche. Nelle cose politiche non inframmettentesi, anche là dove fossero animate le lotte e le gare acrimoniose, nè d'altro sollecito che del trionfo della verità e della giustizia, egli seppe dalla indipendenza del suo carattere attingere la forza per rendersi superiore alle influenze dei partiti e a tutti imporsi col senno, colla moderazione e colla prudenza, laonde per meriti personali e non per favori e protezioni dal primo ufficio di giudice mandamentale salì all'alta magistratura, percorrendo tutti i gradi intermedi della gerarchia giudiziaria e lasciando di sè cara ricordanza in ogni sede da lui occupata, e non incontrò nel corso della sua piucchè ventenne carriera dispiacenze od invidie. Sebbene prediligesse le materie civili nelle quali era versatissimo, principal parte, come è naturale nelle presenti condizioni del Pubblico Ministero, ebbe nei dibattimenti penali,

Digitized by Google

in cui meritata fama si acquistò di abile e facondo oratore, nè mai gli accadde eziandio nelle più vivaci ed ardenti discussioni di allontanarsi da quella giusta misura di parole e di contegno che costituisce una delle precipue doti della magistratura militante. La conferenza cui superiormente ho accennato non si cancellerà più dalla mia memoria; ci separammo allora stringendoci la mano, e fu l'ultima volta che io lo vidi; il cuore di Achille Jannuzzi aperto all'amicizia, alla beneficenza, e ad ogni più nobile ed elevata affezione, cessò di battere nella prima ora del dì vegnente per uno di quei colpi inaspettati e terribili che recidono ad un punto lo stame della vita. Non esagero nel dire che l'infausta notizia sparsasi per la città eccitò un generale cordoglio. La Magistratura, la Curia, ogni ordine di pubblici funzionari ed amici in gran numéro concorsero ad onorare le esequie del diletto estinto, cui per debito d'ufficio e per impulso di cuore dedicar volli questi brevi e rapidi cenni commemorativi che additano ai giovani esordienti la carriera giudiziaria un esempio degno d' imitazione. Quanto il Governo abbia apprezzato la gravità di questa perdita vi si dimostra dal modo con cui ricolmò la grandezza del vuoto (1).

Il Magistrato non acquista la propria indipendenza se non colla irreprensibilità della sua condotta pubblica e privata, l'una non potendosi in alcun modo scindere dall'altra, coll'esercizio degli studi e delle virtù, col

(1) Fu nominato Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte il Commendatore Cesare Buti, e trasferito a questa Procura Generale il Cavaliere Lorenzo Mazza dei Piccioli.

Digitized by Google

mantenere al prezzo, ove occorra, di abnegazioni e di sacrifizi, intatto il decoro della posizione, col posporre ogni umano riguardo alla religione del dovere, e resistere, non dirò alle seduzioni dell'oro, chè, la Dio mercè, la Magistratura italiana non è ancora infetta dalla tabe della corruzione, ma a quel solletico d'involontario compiacimento che negli uomini anche onestissimi, ma di fibra debole e fiacca, sogliono produrre le blandizie dei potenti ed il momentaneo favore dell'aura popolare, temibile sirena che, se invade il santuario della giustizia, in breve volger di tempo ne contamina i sacerdoti, e infine col trangugiare in silenzio, dove le necessità dell'ufficio lo impongano, le calunnie ed i vilipendi della maldicenza interessata a demolire ogni prestigio di autorità, aspettando fiduciosi dalla giustizia del tempo quelle riparazioni che mai non mancano quando le sorti della Magistratura sono affidate ad una mano coraggiosa, onesta e sicura.

Molte e molte cose furono dette e scritte sulla indipendenza della Magistratura rispettata perfino dal principato civile nelle monarchie assolute. I Governi liberi la proclamano quale un canone fondamentale della costituzione politica, ed una garanzia delle pubbliche libertà, le quali andrebbero miseramente perdute se quella mancasse, venendo così nella minorata fiducia verso il potere giudiziario ad allentarsi ed a sciogliersi l'azione di un freno che opera ogni giorno, ogni ora, starei per dire ogni istante a salvaguardia dei diritti individuali e sociali, e che, colla costante possibile repressione delle offese che vi attentano, mantiene vivo il culto e l'osser-

Digitized by Google

vanza della legge, sotto il cui impero sta la vera libertà. Chè sì, o Signori, il popolo italiano, e questo di Roma in specie, ama la libertà, ne intende l'uso, e rifugge per natura dagli eccessi che ne guastano e ne corrompono le fonti; ama la quiete, perchè, onesto e laborioso, ripete da essa l'assicurazione del frutto del suo lavoro; di carattere riflessivo e serio, attaccato alla famiglia ed alla proprietà non si lascia nè fuorviare dalle esagerazioni, nè commuovere dalle frasi sonore e rimbombanti, che nascondono il più spesso pericolosi eccitamenti, nè trascinare dalle insidiose e perfide teorie che sotto colore di umanitarismo e di progresso si avanzano minacciosamente presso altre nazioni civili assumendo nomi e forme diverse, di null'altro apportatrici che di demoralizzazione, di eccidio e di rovine; esso ha la coscienza dei suoi diritti, e sa farli valere nei modi consentiti dallo Statuto; ma quella altresì dei suoi doveri, primissimo tra i quali il rispetto alla legge e l'obbedienza alle prescrizioni del Governo, ripudia ogni solidarietà colle imprese dei pochi agitatori, e, forte del sentimento della vita pubblica, sa di potere attendere dall'opera illuminata del Parlamento e del Governo tutti quei miglioramenti che, preparati nello studio dei bisogni reali del paese e nella contemplazione dei vari aspetti nei quali si affacciano i problemi che implicano interessi gravissimi nell'ordine morale e sociale, segnano dei punti luminosi nel cammino dell'umanità e nella storia delle nazioni; e di questi punti noi potremmo accennarne parecchi apparsi sul nostro orizzonte nel breve giro in cui si avvolge questa esposizione, imperocchè i larghi stan-

Digitized by Google

ziamenti nel bilancio dello Stato per opere di utilità pubblica, il meraviglioso impulso dato alla pubblica istruzione, la incoata abolizione del corso forzoso, l'incremento degli istituti di previdenza e di risparmio, le bene avviate negoziazioni all'estero nell'interesse del commercio e delle industrie nazionali, costituiscono altrettanti fattori di moralità e di ricchezza, alla cui potenza operativa altissimamente importa un ambiente propizio in cui l'attività umana possa svilupparsi all'egida di istituzioni, che assicurino la massima libertà compatibile colla conservazione dell'ordine.

A formare cotesto ambiente niuno è che non vegga per quali e quante vie concorra l'azione della giustizia nei vari modi con cui essa si manifesta in un paese retto a forme rappresentative, che, pel largo sussidio che vi apportano le magistrature popolari, aggiunge efficacia e valore all'aforisma di Bacone: *iudicia anchorae legum sunt, ut leges Reipublicae.*

Penetrato dell'altezza della missione che ci è affidata, entro senza altro nelle cifre del nostro bilancio, sceverando, come d'uso, gli affari civili e commerciali dai penali, e pago di essere in grado di presentarvi i ragguagli dell'intero periodo, mercè la deferente premura di tutti gli Uffici giudiziari del distretto nel procurarmi in tempo i dati relativi; di che debbo saperne loro grado.

Digitized by Google

AFFARI CIVILI.

Giudici Conciliatori. — Qui per la prima si presenta la simpatica figura del Giudice Conciliatore, nella quale s'incarna un istituto eminentemente popolare ed italiano, che non esitiamo a riconoscere, essere una vera provvidenza tanto pei grandi centri di popolazione, quanto pei piccoli comuni e soprattutto per quelli troppo disgregati dal capoluogo mandamentale, cui la necessità di adire la giurisdizione pretoria nelle controversie di valor minimo, che tuttavia relativamente alla condizione delle parti possono avere seria importanza, frustrerebbe nel maggior numero dei casi ogni benefizio di giustizia. Rivolgete tutte le relazioni statistiche dei Rappresentanti del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali, e vi verrà fatto di rilevare il perfettissimo accordo, col quale esse celebrano i vantaggi di questa santa e nobile Magistratura cittadina, purchè essa, beninteso, non prevarichi giammai i limiti assegnati dalla legge, ciò che è avvenuto, di certo, non per mal animo dei funzionari che vi sono chiamati, o per meno onesti intendimenti, ma per quella naturale tendenza che in alcuni si spiega ad estendere, ammettiamolo a fin di bene, i confini delle proprie attribuzioni. Questo è un disordine contro il quale altre volte abbiamo alzato la voce, perchè compromette molti e gravi interessi, e non possiamo lasciarlo passare inosservato dal momento in cui ci occorse di sorprenderne i sintomi in alcuni comuni del nostro di-

Digitized by Google

stretto e che confidiamo di aver fatto cessare coi dati ammonimenti. Quando la controversia è simulata e la simulazione diviene il pretesto di francare il precetto della legge che richiede il ministero del notaio nelle convenzioni che le parti contraenti hanno interesse di far risultare da pubblici atti o da scrittura privata riconosciuta in giudizio, l'istituto del Giudice Conciliatore è interamente falsato: troppo ci preme di mantenerlo in onore per placitare col silenzio abusi che lo screditerebbero in breve tempo. Mi è grato però ripetere che furono rari i casi, dovendo anzi rendere testimonianza dello zelo con cui i 227 Conciliatori del distretto si adoperarono nell'adempimento del delicato ufficio assai più meritorio e proficuo, per mio avviso, quando si esercita nel prevenire o nel comporre i litigi, che non quando si esaurisce nel definirli, per la qual cosa meglio sempre ci appaga il crescente numero delle conciliazioni che non quello delle pronunciate sentenze, comunque queste ultime importino senza dubbio studio e lavoro maggiori.

Nel qual proposito rilevo che le conciliazioni in affari inferiori a lire 30 furono 5019; in affari superiori a detta somma 528; le cause conciliate o transatte 7667; epperciò gli affari in tal modo definiti furono in tutto 13,214; e che di sentenze pronunziate se ne annoverano 31,329. Io non so rendermi una sufficiente spiegazione del grandemente scemato numero di tal genere di affari in confronto dei dati statistici degli ultimi due anni precorsi, nei quali gli accomodamenti avvenuti avanti cotesti funzionari sorpassarono di molto i 16,000, e le sentenze pronunziate le 37,000. Devesi tuttavia riconoscere

Digitized by Google

che le cifre sopraccennate eccedenti la media del prodotto degli anni antecedenti rappresentano un lavoro di molta rilevanza.

Non concedendosi dalla legge, per ragioni ovvie a comprendersi, appello dai pronunziati del Giudice Conciliatore, tranne per motivi d'incompetenza, meno a ragione dedur si vorrebbe la mancanza di ogni criterio di valutazione del bene o male sentenziato, il qual criterio ci è fornito nelle altre Magistrature appunto dal numero delle appellazioni e dall'esito dei relativi giudizi. Se infatti si considera che la maggior parte dei Conciliatori ottennero rinnovate conferme nell'ufficio in conseguenza di reiterate manifestazioni della fiducia popolare, dalle quali indirettamente ripetono l'ufficio stesso, ci riteniamo autorizzati a far plauso per il modo con cui procede la giurisdizione contenziosa in un ordine di funzionari che, al difetto, ove avvenga, di studi e di tirocinio nelle materie legali, suppliscono con quella finezza di senso pratico, che acquistarono nella trattazione dei privati negozi, e che nei frequenti rapporti coi loro concittadini perfezionandosi, li abilita ai responsi giusti ed imparziali. A più lungo esperimento è riservato il discutere la convenienza di ampliare, in ordine al valore della causa, la competenza di coteste magistrature; basti per ora l'aver constatato il fatto, che esse rendono segnalati servigi alla giustizia.

Preture. — Nel lavoro civile delle Preture i prospetti dell'anno che volse al tramonto additano pure una diminuzione rimarchevole di affari in confronto dell'anno precedente.

Digitized by Google

Le cause sopravvenute nell'anno avanti le 54 Preture del Distretto ascesero a 22,675; e queste, riunite alle arretrate in numero di 3022 danno un totale di 25,697; 354 furono conciliate o transatte davanti ai Pretori; 10,181 abbandonate od in altro modo cessate; per il che l'opera loro s'impiegò nello studio e nella trattazione di 15,162 cause. Tali cause ebbero esaurimento con 14,074 sentenze, di cui 1677 preparatorie, e 12,397 definitive; rimanendo per tal modo un avanzo di 2701 cause in corso d'istruzione, e 64 pendenti per la pubblicazione della sentenza.

Delle sentenze come sopra profferite, appena 69 riguardano giudizi d'appello per incompetenza dai pronunziati dei Giudici Conciliatori, oltre a 38 sopra motivi di ricusazione di Conciliatori. Abbiamo pertanto una media di 260 sentenze per ciascuna Pretura civile di gran lunga superiore a quella di parecchi altri Distretti; non è però a farsi soverchio assegnamento sopra questa media per apprezzare l'entità del contributo che ogni giusdicente porta all'amministrazione della giustizia, atteso la enorme disuguaglianza che i dati statistici parziali rivelano nella distribuzione del lavoro presso i singoli uffici mandamentali in alcuni dei quali cioè: nel III Mandamento di Roma le sentenze furono 1506; eccedono le 1300 nel II e nel IV; mentre non raggiungono il centinaio le Preture di San Vito, Vallecorsa, Paliano, Tolfa, Bracciano, Corneto, Montefiascone e Civita Castellana; appena 34 la Pretura di Nepi e 22 quella di Bagnorea.

Sopra non guari dissimili proporzioni corrono i prov-

Digitized by Google

vedimenti di volontaria giurisdizione che in complesso ascesero a 4435 oltre ai consigli di famiglia nuovamente istituiti in numero di 376 e 693 convocazioni di consigli di famiglia prima esistenti.

La testè avvertita ineguaglianza di lavoro nelle varie Preture dà ragione dell'applicazione alle medesime di uno o di più Vice-Pretori, alcuni dei quali, Uditori Giudiziari, epperciò funzionari di carriera, con o senza indennità di missione, altri, locali scelti fra i laureati in legge che abbiano compiuto l'età degli anni 21, i Notai ed i Procuratori esercenti i quali, guidati soltanto dallo interesse del pubblico bene, per lo più senza alcuna prospettiva di carriera, si assumono il carico, di certo non lieve, di coadiuvare il Pretore nel compimento delle sue funzioni, ed, ove il numero degli affari lo richieda, di supplirvi in caso d'assenza od impedimento e di rappresentarvi il Pubblico Ministero nei giudizi penali; io non ho parole che bastino per commendare l'opera sommamente proficua che in alcuni Mandamenti prestano questi benemeriti funzionari che col concorso loro gratuito all'amministrazione della giustizia soccorrono alle strettezze del pubblico Erario, e mi farei scrupolo di spargere un dubbio sulla bontà di un'Istituto che ha sì larghe ed estese radici nella nostra organizzazione giudiziaria, se questo dubbio potesse mai ferire la suscettività di qualcheduno, ovvero essere interpretato quale espressione di minor fiducia, il che non è punto nel mio pensiero. Le persone adunque scompaiono, e trasportando la questione nel solo campo dei principii, non so dispensarmi dallo esprimere il desiderio di una riforma

Digitized by Google

per cui l'ufficio di giusdicente mandamentale venga esclusivamente demandato a funzionari di carriera.

Abbia o non indennità di missione l'Uditore giudiziario chiamato a fungere da Vice-pretore, oltrechè non è da altre cure distratto e trova uno stimolo al lavoro nel bisogno di dare un saldo fondamento ai primordi della sua carriera, sente il vincolo della disciplina che lo lega al titolare dell'Ufficio d'onde nasce una serie di rapporti che a questo permettono di fare in qualunque tempo e in qualunque emergente di pubblico servizio pieno ed intero assegnamento sulla di lui collaborazione. Altrimenti avviene dell'esercente l'Avvocatura o il Notariato, soprattutto dove il maggior credito e la fiducia del paese gli abbiano procacciata una numerosa clientela, il quale non può offerire alla onorifica e punto retribuita carica di Vice-pretore che i ritagli di tempo consentiti dalla sua professione, nè si avrebbe ragione di pretendere di più o mezzi efficaci di ottenerlo, quando massime, la scarsità dell'opera, dipende da cause che non sono in alcun modo imputabili all'esercente, cui riguardi speciali di delicatezza fanno obbligo di astensione in tutti quegli affari nei quali trovandosi impegnato o per date consultazioni, o per assunte iniziative nell'interesse di parte, il ministero di Giudice desterebbe legittime sospezioni. Ma, anche prescindendo da questi particolari, la sola promiscuità di esercizio delle duplici funzioni ora di Patrocinatore, ora di Giudice basta ad ingenerare delle diffidenze, che sarebbe desiderabile non insorgessero mai nel santuario della giustizia.

Digitized by Google

Vi hanno modi, abitudini, diritti e doveri inerenti alla libera professione dell'Avvocatura che non si riscontrano egualmente nel funzionario giudicante, al quale d'altro canto s'impongono speciali obblighi e riserve che mal si potrebbero estendere ai Vice-pretori poco inclinevoli ad accettarli, semprechè nell'assumere l'ufficio senza la veste di Uditori non abbiano in mira di abilitarsi alla carriera giudiziaria, nel che alcuni, per vero dire, ottennero pieno successo, colla dispensa inoltre dall'esame pratico prescritto dai vigenti regolamenti. Mi riassumo. L'Avvocheria e la Magistratura sono per natura propria professioni distinte, e il confonderle anche nella sola e ristretta cerchia della giurisdizione pretoria è cagione d'inconvenienti.

Qui sottentra la grave considerazione del bilancio cui verrebbe un sensibile aggravio dall'applicazione alle Preture che necessitino l'opera di Vice-pretori, di Uditori giudiziari, ma il paese ne risentirebbe vantaggio nella maggiore fiducia nell'azione della giustizia, nel più sollecito e regolare disbrigo degli affari, e se al postutto si tien conto della riluttanza affatto naturale che si prova dal Patrocinatore, a spogliarsi dalla toga di difensore per vestire quella di Pubblico Ministero, ufficio che pure incombe per legge al Vice-pretore Mandamentale, la riforma invocata avrebbe per effetto di eliminare posizioni equivoche, e di imprimere alla stessa azione del Pubblico Ministero un più sicuro e valido indirizzo. L'esperienza di molti anni ci ha inspirato queste osservazioni che sottoponiamo al più maturo giudizio degli esperti nelle discipline giudiziarie.

Digitized by Google

E poichè il discorso cadde sulla rappresentanza del Pubblico Ministero avanti le Preture negli affari penali, alla quale, oltre ai Vice-pretori, sono dalla legge chiamati i Sindaci, i Consiglieri del Comune, i Segretari comunali e i Delegati di Pubblica Sicurezza, a niuno verrà forse in pensiero che in tanta larghezza di categorie nelle quali operare la scelta, possa mai fare difetto il personale a questo rilevante ufficio; eppure non è così, e alcune volte le difficoltà di trovare chi sia disposto ad assumere tali funzioni, mettono in grave pensiero i Pretori, ed in serio imbarazzo il corso della giustizia, essendo l'intervento del Pubblico Ministero nei dibattimenti penali condizione imprescindibile della validità del giudizio, d'onde poi la necessità di rinviarli se quello manchi.

Le scuse ed i pretesti per ischermirsi da un carico a molti spiacevole ed ingrato, e pel cui inadempimento la legge non commina sanzioni, possono trovare un plausibile fondamento in quelle cause che sortono dalla cerchia delle contravvenzioni comuni, e per la loro importanza sia in riguardo alla natura del reato, sia in riguardo all'indole delle questioni, esigono una speciale preparazione ed una suppellettile di dottrina che vanamente si ricercherebbe nelle persone estranee alle discipline legali e meno atte perciò a sostenere le lotte forensi, al cui decoro importa evitare un soverchio squilibrio tra le forze del Pubblico Ministero e quelle della difesa.

La frequenza dei rinvii al giudizio pretoriale pel concorso di circostanze attenuanti di cause le quali rivestono titolo di competenza correzionale porta a quelle Magi-

Digitized by Google

strature un gran numero di affari penali non sforniti di una certa gravità; e cotesti rinvii che non cesseremo dal raccomandare, operano siffattamente in molti casi, pogniamo nei reati di diffamazione o d'ingiuria pubblica, o nei reati di sangue cui furono esca ed incentivo malaugurate gare di terrieri o antichi famigliari dissidi, o superstiti rancori di lotte municipali o politiche, da rendere in mezzo ai rinascenti attriti dei dibattimenti oltremodo incresciosa la posizione del Magistrato sia esso Giudice o rappresentante del Pubblico Ministero che, comunque integerrimo ed imparziale, pel cumulo delle relazioni e delle aderenze non sia in grado di offrire quella garanzia d'indipendenza che lo salvi dal pericolo di maligne insinuazioni e d'immeritate diffidenze le quali indeboliscono pur sempre il prestigio dell'autorità giudiziaria. Se con provvida cura il Governo suole evitare la destinazione dei funzionari titolari delle Preture alle sedi a cui i concorrenti appartengono o per nascita o per estesi rapporti di famiglia o d'interesse, egli mi sembra che la stessa regola dovrebbe almeno nella generalità dei casi essere adottata nella nomina dei Vice-pretori. E basti sopra un punto che si collega intimamente alle modificazioni della circoscrizione delle Preture, ed alla revisione dell'Ordinamento giudiziario.

A compiere le notizie sugli affari civili delle Preture rimane a far parola del numero delle appellazioni proposte contro le loro sentenze e dell'esito che si ebbero i giudizi relativi. Quindi siamo condotti all'esame dei lavori dei

Tribunali civili e commerciali. — Distinguendo

Digitized by Google

le cause civili e commerciali portate avanti i Tribunali in prima istanza dai giudizi d'appello si offrono i seguenti dati:

Le prime furono 5296; cessarono per transazione, recesso ed altri modi legali di cancellazione dal ruolo 1285; se ne discussero 2889.

Le sentenze pronunciate sono in numero di 2889; delle quali 40 in cause incidentali; 618 preparatorie; e di queste 52 in cause ordinarie, e 566 in cause sommarie; 2231 definitive, e di queste 83 in cause ordinarie e 2148 in cause sommarie: 1841 in contraddittorio, delle quali 1356 civili, 485 commerciali; in contumacia 1048, delle quali 757 civili, e 291 commerciali.

In ordine al termine in cui vennero profferite; 1814 lo furono entro 8 giorni; 686 entro 15 giorni; 182 entro 20 giorni; 169 entro un mese; 38 dopo un mese.

Come giudizio in grado d'appello, le cause iscritte a ruolo sommano a 1014, delle quali 156 furono cancellate nei vari modi di legge; 707 discusse.

Le sentenze pronunziate, compresa una, riferibile a causa discussa nell'anno precedente, della quale non era stata pubblicata la sentenza, furono 707; 106 preparatorie od incidentali; 601 definitive; 601 in contraddittorio; 106 in contumacia. Nessuna causa pendente per la pubblicazione della sentenza. Esse infine vennero pubblicate: 466 entro 8 giorni; 175 entro 15; 35 entro 20; 24 entro un mese; 3 dopo un mese.

Riguardo all'esito del giudizio, abbiamo 289 sentenze definitive di conferma in cause civili; 41 in cause commerciali; 146 di riparazione totale in cause civili; 25 in

Digitized by Google

cause commerciali; 89 di riparazione parziale in cause civili, e 15 in cause commerciali, d'onde la proporzione del 42 per cento sulle conferme, del 28 per cento in quelle di riparazione totale, del 18 per cento in quelle di riparazione parziale.

Il maggior numero di sentenze appartiene al Tribunale di Roma che ne diede 1856; vengono in seguito il Tribunale di commercio con 823; il Tribunale di Viterbo con 340; di Frosinone con 285; di Velletri con 216; di Civitavecchia con 76.

Inoltre il loro lavoro aumentò per gli affari di giurisdizione onoraria e volontaria e pei fallimenti. I primi fornirono argomento alle Camere di Consiglio di pronunziare 1671 deliberazioni in materia di volontaria giurisdizione; 323 provvedimenti in materia di stato civile; e 574 decreti ed ordinanze di altra natura; ed ai Presidenti dei Tribunali di emanare 510 provvedimenti di volontaria giurisdizione, e di deliberare 3463 ricorsi di altra natura.

I fallimenti che nell'anno precorso figuravano nella cifra di 26, crebbero nel cessato periodo a 34, dichiarati nell'anno, ai quali dovendosi aggiungere 32 che erano pendenti a tutto il dicembre 1880, emerge un totale di 66, e siccome 30 vennero chiusi nell'anno, così la pendenza al 1° dicembre risulta in 36, cifra abbastanza rassicurante sulle condizioni del commercio nel nostro Distretto.

Nel chiudere queste notizie statistiche non possiamo trattenerci dall'augurare al preclaro Giureconsulto che sta a capo dell'Amministrazione della Giustizia la gloria

Digitized by Google

di avere condotto a sicuro porto le riforme del Codice commerciale, e dotato il paese di una legislazione che armonizzi coi progressi che fece la scienza in questo importante ramo del giure che acquista ogni giorno una singolare prevalenza, atteso le estese comunicazioni dei traffici e delle industrie che affratellano i popoli delle più remote nazioni civili, avidi, direi quasi, di riunirsi sotto l'egida di un Codice unico che agevoli le relazioni commerciali e dia pegno di moralità e di fiducia pel comune benessere.

Corte d'Appello. — Di certo non potrebbero essere migliori le condizioni nelle quali si chiude il bilancio di questa Corte Eccellentissima, che offre un complesso di risultamenti statistici non guari dissimili da quelli del bilancio anteriore.

Delle cause civili iscritte sul ruolo generale di spedizione in numero di 1030, 127 furono cancellate per effetto di transazione, recesso od altri motivi ammessi dalla legge; 671 furono portate a discussione.

633 sono le sentenze pubblicate nell'anno, le quali si ripartono come segue:

In cause di cognizione diretta della Corte 59; cioè 35 relative a controversie elettorali, e 24 a materie diverse.

In grado d'appello, 67 incidentali od interlocutorie riferentisi a 5 civili formali, e 2 commerciali formali; 52 civili sommarie; 8 commerciali sommarie; le rimanenti decisero il merito e vanno distinte:

Secondo l'oggetto della causa ed il procedimento in 43 civili formali e 4 commerciali formali; 399 civili sommarie; e 61 commerciali sommarie.

Digitized by Google

Secondo l'esito del giudizio in 242 di conferma totale; 123 di riparazione parziale e 142 di riparazione totale.

Di tutte le cause discusse venne pubblicata la sentenza; la pubblicazione seguì per 92 entro otto giorni, per 235 entro quindici giorni; 100 entro venti giorni; 189 entro un mese; 17 dopo un mese.

Altri procedimenti ed affari speciali vennero dalla Corte esauriti in numero di 908, e fra questi, 728 decreti emessi dalla Presidenza sopra oggetti ad essa devoluti.

Patrocinio gratuito. — I ricorsi per ammessione al gratuito patrocinio furono 848 alle Commissioni presso i Tribunali; di questi, 483 accolti; 246 non accolti; al 31 dicembre scorso ne rimasero pendenti 119.

Alla Commissione presso la Corte d'appello ne vennero nel decorso anno presentati 94, dei quali 50 furono accolti e 41 non accolti. Per due fu rivocato il beneficio, ed uno è pendente.

Onore alla sollecitudine con che tali Commissioni disimpegnano il laborioso ufficio.

A questo punto della relazione che tutta versò nella fastidiosa rassegna di cifre, ben gradito cómpito per me sarebbe di ricreare la vostra attenzione, ed innalzandola alle alte e serene regioni della scienza e del diritto rivolgerla sopra alcuno dei più importanti temi del giure civile e commerciale che formarono oggetto delle vostre decisioni; e bene ho presente che l'illustre mio predecessore belle ed interessanti pagine consacrava nel reso-

Digitized by Google

conto statistico dell'anno passato ad illustrare un vostro giudicato che rimase celebre negli annali della giurisprudenza patria. Ma egli ben poteva farlo con quell'acume di sana critica che gli veniva fornito dal concorso di dottrina e di argomentazioni che aveva portato a quella gravissima controversia nel voto consultivo di Pubblico Ministero (1). Una esposizione razionale e scientifica dei vostri lavori io non la potrei attingere ad altra fonte che ai voluminosi registri in cui sono raccolte, i quali documentano la riputazione di sapienza e di dottrina che è nobile vanto di questa Corte Eccellentissima, ed alle sommamente accurate collezioni dei diari giuridici di cui abbonda la città nostra, e perciò non avrebbe alcun pregio di novità, avvegnachè tranne i casi di controversie elettorali, raro avvenne che l'ufficio fosse chiamato a conchiudere, nè in tali emergenze si offrirono questioni degne di special nota, e tali, sulle quali non si avessero già in precedenza massime uniformi e costanti, che avemmo occasione di attuare anche nelle Provincie napoletane, dopochè la Suprema Corte regolatrice, colla sentenza 10 agosto 1880, ribadì il principio di ragione e di giustizia, competere al Pubblico Ministero per l'articolo 139 della legge di Ordinamento giudiziario azione per impugnare avanti l'autorità giudiziaria le decisioni dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali in materia elettorale sia politica che amministrativa.

Una questione di altissimo momento si produsse in

(1) Relazione statistica, pag. 21.

Digitized by Google

tema elettorale avanti le EE. VV. che la decisero con sentenza 26 gennaio scorso, stata dalla Suprema Corte annullata con decisione del 25 maggio, pubblicata alla udienza del 10 giugno.

Può egli fruire dei diritti di elettorato e di eleggibilità nelle elezioni amministrative l'omicida condannato a pena di reclusione (cui il regio decreto 21 ottobre 1880 equipara la pena dell'opera pubblica, stabilita dal Regolamento Pontificio sui delitti e sulle pene del 30 settembre 1832), il quale non abbia ottenuto la riabilitazione?

La Corte di Cassazione ha deciso affermativamente per la sostanziale ed unica considerazione, che ai sensi dell'articolo 26 della legge comunale e provinciale, la incapacità di cui si tratta derivi soltanto dalle condanne a pena criminale che portano seco l'interdizione dai pubblici uffizi, non dalle altre per le quali non sia mai luogo a riabilitazione (1).

Però la stessa Suprema Corte nella sezione penale era andata in opposta sentenza colla decisione 2 agosto 1876 (2).

In questo conflitto di giudicati sopra un argomento, in cui il tema della capacità civile all'esercizio di uno fra i più preziosi diritti del cittadino, va strettamente connesso al tema penale della riabilitazione dei condannati, e dove il Pubblico Ministero in molti casi è chia-

(1) Affare Pacella. Aggiungiamo che rinviata la causa alla Corte di appello di Ancona, sezione di Perugia, questa con sentenza 12 agosto si uniformò alla decisione della Corte Suprema.

(2) Ricorso Sileo, Est. Nicolai. V. Collezione Vaccolini 1876, pag. 479.

Digitized by Google

mato a promuovere con azione diretta, in vista di un alto interesse d'ordine pubblico, quelle istanze che sono consigliate dall'utile e dal decoro delle Magistrature elettive, noi, pure aspettando che sulla non inelegante quistione venga pronunziata l'ultima parola della legge, sentiamo il bisogno di esporvi in modo affatto sommario i criteri regolatori della nostra condotta al riproporsi della controversia, non punto dissimili da quelli che informarono la sentenza superiormente ricordata di questa Corte Eccellentissima, consentanea alla decisione della Corte regolatrice del 2 agosto 1876.

Anzitutto egli è pregio dell'opera avvertire ad una lacuna nelle disposizioni del titolo VIII, libro 3°, del Codice di Procedura penale.

L'articolo 834 ammette a riabilitazione ogni condannato a pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25 e 39 del Codice penale, e l'articolo 847 provvede alla riabilitazione dei condannati a pena che non sia criminale e che, per disposizione di legge speciale, porta l'esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità nei comizi per le elezioni amministrative e politiche, o porti un'altra incapacità qualunque. Tace affatto la legge a riguardo delle condanne a pena di reclusione o di relegazione che sebbene non importino l'interdizione nei sensi sopradetti, assoggettano tuttavia il condannato ad alcune incapacità prevedute dal Codice o da disposizioni di leggi speciali. Non è concepibile il supposto che cotestoro vadano pel silenzio della legge esclusi dal beneficio della riabilitazione, mentre vi sono ammessi, entro dati limiti, i con-

Digitized by Google

dannati alle medesime pene o maggiori per ben più gravi titoli di reato. Alla lacuna della legge supplì costantemente una larga e benigna interpretazione estensiva, sicchè ben puossi oggigiorno ritenere quale canone di giurisprudenza in tali materie, che il rimedio della riabilitazione giovi ad ogni condannato che sia incorso in qualche incapacità per effetto della condanna: è umano consiglio il non chiudere la via del pentimento al condannato che colla buona condotta cerca ritemprarsi nella stima dei suoi concittadini, e procacciarsi i mezzi di onorata sussistenza, i quali non di rado sono interdetti a chi non è in grado di offerire alle pubbliche Amministrazioni una fedina penale scevra di addebiti.

Vuolsi in secondo luogo riflettere che la riabilitazione dalle condanne a pene criminali portanti la interdizione dai pubblici uffici, fa bensì cessare tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione però della interdizione dall'esercizio dei diritti politici di cui nel 1° alinea dell'articolo 19 del Codice penale che riguarda *l'esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quelli di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, ed in generale da ogni altro diritto politico.* La quale eccezione, a nostro giudizio per letterale tenore della formola in cui è concepito l'articolo ora citato, e per lo spirito che lo informa, abbraccia tanto l'elettorato amministrativo quanto l'elettorato politico. Egli ci preme di mettere in sodo questa proposizione, che è cardinale alla risoluzione del dubbio che ci occupa.

Pigliano nome di diritti politici o civici quelli che fanno partecipi più o meno immediatamente i cittadini

Digitized by Google

che ne godono dell'esercizio del potere e delle funzioni pubbliche, e in ciò si differenziano dai diritti civili che riguardano unicamente l'interesse privato dei cittadini nelle loro relazioni fra essi o collo Stato.

Ora il diritto di elettorato e di eleggibilità, siccome quello che si attiene all'indole ed all'essenza del Governo costituzionale, assume natura di diritto politico nello stretto significato della parola, rientra nel novero dei diritti politici guarentiti dallo Statuto, il cui esercizio è protetto con eccezionali disposizioni dalla Sezione I^a^, capo III, titolo III del codice penale; e l'interdizione che ne avvenga per effetto di condanna penale nei casi preveduti dalla legge vuol essere in egual modo operativa nelle elezioni politiche e nelle amministrative, essendo altronde manifesta per amendue gli ordini di comizi la identica ragione della legge che tutela il prestigio delle istituzioni nei vari modi con cui si esplicano per la elezione dei rappresentanti della nazione, della provincia, del comune: municipi e provincie formano collo Stato tutto un corpo organico; per la qual cosa, se fu savio consiglio del legislatore il consacrare la perpetuità della esclusione dalle assemblee elettive dei condannati a reclusione o relegazione pei titoli segnati nell'articolo 23 del codice penale, non ostante la loro riabilitazione, mal si potrebbe, senza violenza alla legge, ammettere una eccezione a quel principio di inconcussa ragione politica e di alta moralità, ogniqualvolta si tratti di elezioni amministrative; nissun conflitto qui sorge fra i codici penale, di procedura penale e la legge comunale e provinciale; dove pertanto nell'articolo 26 di questa legge è

Digitized by Google

detto che non sono nè elettori, nè eleggibili i condannati a pene criminali che non ottennero la riabilitazione, hassi necessariamente ad intendere di quelle pene per le quali la riabilitazione ridona al condannato la capacità elettorale, non delle altre che seco traggono l'interdizione dai pubblici uffizi. In altri termini la legge speciale ora detta crea una incapacità a riguardo di qualsiasi condannato a pena di reclusione, la quale incapacità cessa colla riabilitazione al modo stesso che la riabilitazione fa cessare, sebbene la legge nol dica, l'incapacità derivante dalla condanna a pena criminale, scritta nell'articolo 104 della legge elettorale politica, salvo sempre, come ripetutamente si è avvertito, i casi di condanne portanti l'interdizione dai pubblici uffizi (1).

Concludendo, all'omicida colpito di condanna a pena criminale, e non riabilitato, non ci sembra per legge consentito l'accesso alle urne elettorali amministrative; tali i criteri a cui s'informerà la nostra azione e il nostro voto nella pur troppo non infrequente ricorrenza di casi in alcuni luoghi dove ancora signoreggia padrone il coltello.

(1) Che il diritto elettorale nelle elezioni amministrative rivesta natura di diritto politico lo disse la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 20 luglio 1876, Rel. Bruni sul ricorso Rava, riferita nel *Monitore dei Tribunali*, a pagina 1018; e la Corte d'Appello di Venezia (Sezione di Accusa) colla sentenza 2 ottobre 1876, riferita nel detto giornale a pagina 59 del volume del 1877, affermando la qualifica di reato politico all'attentato previsto dall'articolo 191 del Codice penale, anche se il medesimo fu commesso in corso delle operazioni elettorali amministrative, e però compreso nel reale decreto di amnistia 4 ottobre 1876, che estingue l'azione penale e le pene pei reati politici.

Il chiarissimo Saluto, commentando l'articolo 836 del Codice di procedura penale, nel numero 5635, ritiene che l'eccezione di cui in esso non si estenda riguardo alle elezioni amministrative *non solo perchè* (ivi si legge) *detto articolo parla solamente di elezioni politiche, ma soprattutto perchè la legge*

Digitized by Google

AFFARI PENALI.

Ben altrimenti che i civili, gli affari penali aprono al Pubblico ministero abbondante messe di osservazioni e di confronti utili a chiarire, colla scorta dei dati statistici che li compendiano, le condizioni della moralità del paese e della sicurezza generale, ed il modo con cui nell'esercizio della potestà punitiva si provvede alla tutela della libertà individuale.

Molti e molto gravi problemi si annodano attorno al magistero penale, la cui soluzione pertiene ad altri poteri distinti dal potere giudiziario, i quali tuttavia domandano alle nostre statistiche lumi e notizie di altissima importanza; il Pubblico ministero è posto in grado di dar ragione di tutti i particolari attinenti al ramo speciale dell'amministrazione della giustizia penale, che egli conosce ed ha obbligo di conoscere, e che possono eccitare l'attenzione di quanti pigliano interesse al buon an-

comunale e provinciale del 20 marzo 1865, all'articolo 26, prescrive di non essere nè elettori nè eleggibili i condannati a pena criminale che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ciò che importa manifestamente che rapporto a questi diritti la riabilitazione produce i suoi ordinari effetti.

Ci permettiamo di osservare: 1° Che l'articolo 836 parla di *diritti politici*. non già di *elezioni politiche;* cosa ben diversa, conciossiachè la locuzione *diritti politici,* giusta la dottrina e la giurisprudenza comprende i diritti di elettorato e di eleggibilità nelle elezioni tanto politiche che amministrative; 2° Che le parole dell'articolo 26 della legge comunale dicenti *se non ottennero la riabilitazione,* non possono avere riferimento alla eccezione di cui all'articolo 836 del Codice di procedura penale, appunto perchè la riabilitazione non restituisce la capacità all'esercizio dei diritti politici di cui nel 1° alinea dell'articolo 19 del Codice penale incorsa per effetto di condanna portante l'interdizione dai pubblici uffici.

Digitized by Google

damento delle cose giudiziarie, trattandosi di materia che si svolge intieramente sotto la sua sorveglianza, pressochè sempre a sua iniziativa, e nella quale la responsabilità sua è in particolar modo impegnata, conciossiachè le leggi organiche dei giudizi e quelle della procedura penale lo abbiano costituito supremo tutore e custode degli interessi della società offesa e turbata dal malefizio, e lo abbiano armato dei mezzi che gli sono necessari per ottenere riparazione dell'offesa, non senza vincolarne l'uso a forme e termini determinati a garanzia di tutti i diritti che reclamano nei giudizi penali la protezione della legge.

Per la qual cosa, pigliando le mosse a discorrere degli affari penali dai lavori del Pubblico ministero, per opera del quale essi hanno d'ordinario il primo avviamento all'istruzione ed al giudizio, io credo di assumere un metodo di esposizione logico e razionale, il vero essendo che le querele, le denunzie, i rapporti, le dichiarazioni o notizie di reati pervenuti agli uffici della Regia Procura costituiscono, per così esprimermi, la materia prima di quella vasta tela che successivamente si ordisce e dopo lunghe elaborazioni si compie dalle magistrature giudicanti. Egli promuove l'azione penale, invigila alla prontezza e celerità delle istruzioni e dei giudizi, al rigoroso adempimento delle forme rituali, insta o conchiude per la legittimazione degli arresti, o la scarcerazione o la libertà provvisoria degli imputati, provvede alla esecuzione delle ordinanze e delle sentenze; dopo che le condanne sono divenute irrevocabili, interviene ancora coll'alta sua missione consultiva a temperare, ove

Digitized by Google

lo consentano ragioni di umanità e di giustizia, il rigor delle pene col benefizio della sovrana indulgenza, e, quando pure le pene siano espiate, aiuta con mano soccorrevole la riabilitazione dei condannati. Sicchè non vi ha momento, in tutto il corso dell'azione della legge punitiva, cui esso non partecipi con più o meno diretta ingerenza, tanto più fruttuosa ed efficace quanto più validamente coadiuvata e sorretta dall'operoso concorso di altre pubbliche amministrazioni, che, sebbene costituite a fine distinto ed ordinate con metodi di procedimento diversi da quelli che reggono l'amministrazione della giustizia penale, sono tuttavia chiamate dalla natura del proprio istituto a fornire all'Autorità giudiziaria informazioni e ragguagli al supremo intento della ricerca del vero attraverso le fitte nebbie in cui la nequizia umana, interessata ad oscurarlo, lo avviluppa e lo nasconde.

Tale concorso mi è grato di qui pubblicamente dichiararlo, noi avemmo mai sempre volenteroso ed amplissimo, tale anzi dall'avere dovuto, in più di un caso di fatti che sollevarono in particolar modo la coscienza pubblica, riferire a principal merito dell'accorgimento e della sollecitudine nelle indagini, nelle perquisizioni e negli arresti operati dall'arma dei reali carabinieri e dagli ufficiali di pubblica sicurezza, gli splendidi risultati delle istruzioni giudiziarie coronati poscia da non meno splendidi e tranquillanti verdetti della Giuria.

Sommano a 16,894 le querele, denunzie e simili pervenute nell'anno agli uffici delle Procure Regie, però voglionsi tosto da detta cifra dedurre oltre il migliaio di

Digitized by Google

quelle mandate all'archivio per inesistenza di reato; di che non è punto a maravigliare, sapendosi con quanta facilità le persone rozze o del tutto inesperte delle leggi, o per offesi interessi, o per frodi patite portano lagnanze al Pubblico ministero, confidando di trovare aperta la via dei giudizi penali a tutte le riparazioni, e a questo modo cansar le noie e i dispendi delle contese civili; raro avviene che costoro si costituiscano parti civili coll'obbligo cui soggiacerebbero di anticipazione delle spese, e col rischio di soccombervi. Ma non si pone in moto l'azione pubblica se i termini della querela non sviluppano gli estremi di una violazione della legge penale; non ogni frode costituisce truffa, nè ogni abuso di confidenza costituisce appropriazione indebita, e dove sia intuitiva la mancanza di tali estremi, opera saggiamente il Pubblico ministero col non dar corso alla istanza, che inutilmente aggraverebbe l'ufficio di istruzione; salvo bensì nella insorgenza del menomo dubbio ad assumere informazioni in via di polizia giudiziaria ed all'uopo provocare il provvedimento del giudice che metta al coperto la di lui responsabilità, troppo importando che l'invio dell'affare all'archivio non possa giammai rivestire le apparenze di un atto arbitrario, ma tale invece esso sia del quale in qualunque evento, e al prodursi di reclami per parte degli istanti, il che succede assai di frequente, egli sia in grado di dare piena giustificazione.

Quanto giova all'azione pubblica il concorso nel giudizio della persona interessata allo scoprimento del reato e del colpevole, altrettanto riescirebbe dannosa al suo

Digitized by Google

svolgimento l'inframmettenza di persone estranee, cui per avventura fossero stimolo o la soddisfazione di rancori privati o lo sfogo di odii partigiani. La denunzia di un reato di azione pubblica fatta da un cittadino che non abbia alcun interesse personale nel fatto non può altrimenti spiegarsi che col presupposto di un elevato sentimento di moralità e di patriottismo che sospinge il denunziante a farsi iniziatore di un atto di giustizia sociale, o col presupposto contrario di risentimenti personali o di bassa vendetta, il quale non elimina di certo la possibilità che il fatto criminoso sussista, e il dovere di sottoporre il colpevole a tutto il rigore della legge, ma impone all'ufficio inquirente di procedere con ogni più rigorosa cautela nelle investigazioni, affinchè non alligni unqua il sospetto che l'Autorità giudiziaria abbia, sebbene inconscia, operato un solo momento a servizio di passioni individuali. Non a caso, o Signori, ma pensatamente io faccio coteste generali avvertenze, cui nulla posso aggiungere che abbia riferimento a casi pratici, in omaggio al segreto che avvolge alcune gravissime istruzioni tuttavia pendenti.

Dedotti i casi di non verificata esistenza di reato, e non fatto parimenti calcolo delle numerose denunzie e querele portate direttamente innanzi ai Pretori per reati di loro competenza, le quali non figurano nei prospetti delle Regie Procure, abbiamo un complesso di 15,858 reati, nei quali si esercitò l'azione del Pubblico ministero, con una differenza in meno di 137 sui risultamenti della statistica dell'anno precorso, che ne recava 15,995; mal tuttavia potrebbesi da questa nuda indicazione inferire

Digitized by Google

un criterio misuratore delle condizioni della delinquenza nel nostro distretto, che meglio verrà dimostrata dal raffronto, fra i due periodi, delle cifre decomposte nelle singole categorie di reati, che io verrò brevemente istituendo nell'ordine tracciato dai prospetti statistici del Ministero di Grazia e Giustizia, premesso il seguente specchio riassuntivo:

	anni 1880	1881
Reati contro la sicurezza dello Stato .	3	4
» contro la religione.	11	11
» contro la pubblica amministrazione	942	1,008
» contro la fede pubblica	534	760
» contro la sanità pubblica	6	6
» contro il buon costume.	50	81
» contro la tranquillità pubblica. .	2,078	2,050
» contro l'ordine delle famiglie. .	126	109
» contro le persone	3,719	4,606
» contro la proprietà	7,875	6,478
» contravvenzioni	48	27
» commessi col mezzo della stampa	50	66
» preveduti da leggi speciali . . .	553	652
Totale . . .	15,995	15,858

Pressochè vuota vi apparisce la rubrica dei *reati contro la sicurezza dello Stato.*

Non è già che non esistano e non si agitino anche in seno a questo distretto i partiti sovversivi del nostro

Digitized by Google

ordinamento politico, avidi gli uni di un passato che non può ritornare, impazienti gli altri di un avvenire incerto e buio che metterebbe a repentaglio l'unità patria e le libere istituzioni, ma essi sono impotenti a qualunque serio conato, che si frangerebbe immediatamente innanzi al proposito del governo, non meno risoluto nel fare securo a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti guarentiti dallo Statuto, che nel mantenere inviolate le leggi fondamentali del regno, laonde nè le adunate popolari, nè le manifestazioni in qualunque modo ostili alle istituzioni politiche e sociali assunsero giammai le apparenze di una propriamente detta cospirazione (1); parola vuota di senso in un paese ove i pubblici poteri, che sono l'incarnazione del sentimento e del voto della nazione, cospirano essi medesimi al maggior bene del popolo ed alla maggior grandezza della patria. In tutta buona fede si può domandare quale repubblica sarebbe in grado di offerire libertà più ampia di quella che offre all'Italia la monarchia costituzionale.

(1) Nello stato attuale della legislazione vigente in Italia, lo associarsi per qualsiasi propagazione d'idee e di principii politici, finchè non giunge al cospirare, cioè alla risoluzione di agire concertata e conchiusa fra due o più persone nello scopo di commettere l'attentato, nei sensi degli articoli 153 a 161 incl. del Codice penale, sfugge all'azione dell'autorità giudiziaria, la quale non ha dalla legge i mezzi di impedire o reprimere il grave disordine, salva bensì la responsabilità penale pei fatti, discorsi o scritti sovversivi di cui si rendano imputabili i membri delle associazioni. I redattori del progetto del Codice penale avvisarono a colmare cotesta lacuna colla disposizione dell'articolo 263 già stata approvata dal Senato del Regno, che stabilisce una pena contro coloro che si costituiscono in associazione per propagare o porre in atto dottrine sovversive dell'ordine politico e sociale. V. in proposito, Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte d'appello di Roma nell'anno 1878, esposta nell'assemblea generale del 7 gennaio 1879 dal Procuratore generale del Re Commendatore Giuseppe Manfredi, pag. 17 e seg.

Digitized by Google

Passo oltre ai reati *contro la religione* dei quali, come vi è dato di rilevare dal prospetto di confronto, è scarso il numero, nè intendo di evocare dolorosi ricordi che a tal genere di violazioni si connettono, triste argomento che preferisco chiudere col voto che non siano mai più in avvenire occasione, pretesto o sospetto di provocazioni e di disordini, nè le religiose onoranze degli estinti, nè le pie commemorazioni dei caduti per la patria.

Nei reati compresi nel titolo generico *contro la pubblica amministrazione* e che in distinti capi del Codice penale prendono nome e forma diversa a seconda della diversa natura del diritto violato, acciò non vada troppo in lungo il discorso, stimo opportuno di far rilevare la cifra quasi invariata (547 in confronto a 525 dell'anno precorso) *delle ribellioni, violenze ed oltraggi contro i depositari dell'autorità ed agenti della pubblica forza*, frutto male augurato di una educazione politica che troppo ancora si risente dell'antagonismo che nel cessato governo, come in generale nei governi assoluti, divideva l'imperante e i soggetti, e che riproducendosi in tutti gli ordini in cui si svolge il principio autoritativo, avvezzava le popolazioni a riguardare nei rappresentanti dell'autorità e della forza pubblica nient'altro che i ciechi stromenti di un potere oppressore ed arbitrario, antagonismo viemaggiormente sensibile in questi paesi per la prevalenza del sentimento della personalità individuale sul concetto del legame sociale che in un comune interesse unisce i membri del consorzio civile, e li fa solidali nell'azione del potere che in seno ad ogni ben ordi-

Digitized by Google

nato governo si viene costantemente esplicando a tutela della sicurezza generale e costituisce il più valido presidio delle pubbliche libertà; l'ideale di un governo libero in ciò appunto consiste, che ogni cittadino apprenda la forza di quel legame. Noi fummo severi ed inesorabili contro gli agenti dell'autorità e della forza che abusarono del potere, ma quando ne usarono nei limiti della necessità e del do vere, li abbiamo protetti coll'efficacia delle sanzioni penali contro gli oltraggi e le violenze di cui furono fatti segno, talora ad opera di facinorosi cui parve quasi una gloria lo avere impegnato con essi la lotta, e lo averli abbattuti come in guerra si abbatte un nemico; nè furono infrequenti i casi di seri ed ineguali conflitti, nei quali, pur di mantenere forza alla legge, soggiacquero questi valorosi soldati dell'ordine.

Segnalasi una lieve diminuzione nella categoria dei reati *contro la pubblica tranquillità*, e il numero riflessibile dei fatti che vi appartengono *di fabbricazione*, *porto e ritenzione d'arma* (884) è, più che altro, il testimonio dello zelo degli agenti dell'autorità politica nel sorprenderli e denunciarli. La facilità straordinaria con cui per futili ed insignificanti cagioni, così in città come nelle campagne, si accendono le querele e le risse, e appena accese la mano corre rapidissima al coltello, e l'essersi rimarcato che nella generalità dei casi furono di coltello gli omicidi ed i ferimenti che si consumarono nel periodo che stiamo discorrendo, imprimono al nudo fatto del porto d'arma i caratteri di una gravità eccezionale. Noi non ci stancheremo da perseguitare con tutta l'e-

Digitized by Google

nergia di cui siamo capaci cotesto maleficio, lieve nelle sue parvenze, ma che il germe racchiude di disordini e di mali incalcolabili, e non calcolati da coloro stessi che rendendosi schiavi di un'usanza cotanto radicata nei costumi del nostro popolo, alla vista poi del sangue sparso del congiunto o dell'amico in un momento forse d'irriflessione e di collera, troppo tardi e troppo amaramente si pentono di avere spregiato il divieto della legge.

Chè invero i *reati di sangue* si riprodussero con una frequenza rammaricante ed eccessiva al riscontro dell'anno precorso emergendone un maggior numero di 887. Mette poi raccapriccio il considerare le quante volte fu insanguinato lo stesso focolare domestico; oltre a due parricidi consumati ed uno mancato, notammo 22 ferimenti in persona del padre e della madre, 2 omicidi e 33 ferimenti, vuoi fra coniugi, vuoi fra persone legate nei più stretti vincoli di sangue e di affinità; tali particolari i prospetti della statistica non traducono, ma poichè al giungermene man mano notizia s'impressero penosamente nella mia memoria, non voglio preterirli in questa circostanza, potendo per avventura offerire agli educatori del popolo argomento di serie riflessioni e di utili ammaestramenti.

Nè importa che sfugga all'attenzione vostra la special cifra dei reati di omicidio e di ferimento involontari, avvenuti cioè per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, od imperizia dell'arte che si esercita. Furono essi 150 nel 1880; crebbero a 196 nel 1881. Per lo più vi ha conferito il precipitoso correre dei veicoli per le

Digitized by Google

anguste e frequentate vie della città; l'incauto abbandono di poveri bambini in casa con fuoco o lume accesi, e finalmente le omesse cautele nella costruzione dei ponti sui quali lavorano gli operai delle fabbriche, cagione quest'ultima, nell'incremento edilizio che prese la città nostra, di frequenti e gravissimi infortuni che non ridico perchè ne è ancora troppo fresco il ricordo.

All'avvenimento dei tristi casi, abbiamo posto ogni cura a fine di sviluppare la responsabilità penale di coloro che avrebbero dovuto e potuto antivenirli, ma negli infortuni del lavoro l'esperienza di simili giudizi ci ha resi persuasi che ad altre più efficaci sanzioni conviene sia raccomandata la tutela della vita degli operai, e che soprattutto a mezzo di facili e punto dispendiose forme di procedimento e di giudizio, venga ai medesimi ed alle loro vedove o figliuoli agevolato il conseguimento di quella indennità cui hanno diritto in base alle disposizioni del codice civile tradotte letteralmente dal codice civile francese, ed illustrate presso quella nazione da una giurisprudenza quasi secolare che ne forma un prezioso commento. Sta all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro di Commercio d'accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella tornata del 18 scorso giugno, col titolo di *Provvedimenti sulla responsabilità dei proprietari di fabbriche, di miniere, di case e di officine per i casi d'infortunio*, e speriamo non lontano il giorno di vedere legislativamente risoluta questa grave questione.

Quel miglioramento nelle condizioni della sicurezza

Digitized by Google

generale che già avvertimmo in ordine ai reati contro la pubblica tranquillità, si vede più sensibile e manifesto nella rubrica dei reati contro la proprietà, come dal raffronto delle due cifre sovraesposte, che ne riassumono le diverse specie e ne constatano un minor numero di 1397, comunque, in fatto di grassazioni con omicidio, l'attuale statistica ne rechi 13, una in più dell'anno precorso. Ma a 154 riduconsi le grassazioni, i ricatti, le estorsioni e rapine senza omicidio consumati o tentati o mancati che il precedente bilancio riferiva in 244; a 2732 riduconsi i furti qualificati consumati o tentati o mancati che alla più elevata cifra nel 1880 salirono di 3880; non parlo dei reati minori che segnano tenui differenze fra i due periodi.

Roma, il suburbio, l'agro romano e i comuni contermini a Velletri, Palestrina, Valmontone, Zagarolo furono in vero teatro di audaci aggressioni, nelle quali anzi non si può dissimulare una forte recrudescenza in questi ultimi due mesi; ma la inoppugnabile eloquenza dei numeri, non lascia dubitare della realtà di un decremento notevolissimo in tal genere di reati, al che non sono estranee le solerti cure del Prefetto della provincia e dell'amministrazione militare per rinvigorire, nei luoghi più infestati dal malandrinaggio, il personale di pubblica sicurezza e le stazioni dei carabinieri. Non dico che siano fiorenti le condizioni della sicurezza generale nel nostro Distretto, dico che sono migliorate, ed è maggior ragione di conforto il verificarsi cotale diminuzione di reati contro la proprietà in Roma, che da dieci anni al 1881 vide crescere la sua popolazione in

Digitized by Google

una media annuale di 7179 abitanti, superata nel periodo ora decorso in cui l'aumento a tutto ottobre fu di 6205, come da recente ufficiale ragguaglio che ebbi dalla cortesia del Primo Magistrato della città.

L'età, lo stato di famiglia e di fortuna, il grado di istruzione, lo stato sociale degli imputati in rapporto alla natura dei reati e il numero dei recidivi fornirebbero materia a specificazioni e rilievi di somma importanza, pei quali mi è necessità riferirmi alle tabelle statistiche, mal potendo tutti raccogliere nell'angusto spazio di questa rassegna; e sono essi dei tasti che, toccati appena, mandano un suono ben doloroso, e forzano a meditare sulle maggiori infelicità che affliggono la specie umana. Ragazzi che usciti dall'età pubere, dal mal esempio istigati dai genitori o dai compagni, o abbandonati a se stessi e ai perversi loro istinti, si gettano sulla via del mal fare; per tacere della questua, dell'ozio, del vagabondaggio, del furto, ella è cosa triste il dovere inscrivere casi di ferimenti gravi e di omicidi avvenuti ad opera di fanciulli non quattordicenni, cui si direbbe essere stata unica scuola il coltello, tanta è la prontezza nel maneggiarlo e la sicurezza dei colpi. Madri snaturate, che per sozzo guadagno la tenera prole conducono a turpe mercato, cui troppo facile incentivo porgono quegli infami ricettacoli della umana prostituzione, che la società civile è costretta a tollerare a scanso di mali maggiori, ma che non cessano dal rivelare una delle più funeste piaghe che tormentano il paese, e richiamano tutta la vigilanza della pubblica autorità. Uomini rotti ad ogni stravizio, pei quali il delitto è un abito, che il

Digitized by Google

rigor della pena non vale a correggere; il tema della recidiva non giungerà ad una soddisfacente soluzione, se non quando la società abbia offerto ai liberati dal carcere il mezzo di vincere le diffidenze e le ripulsioni che essi suscitano e che loro interdicono i mezzi di onorato sostentamento; ai filantropi ed ai legislatori il provvedere a sì grave bisogna.

Al corso delle querele, denunzie e simili, provvidero le Regie Procure per 703 coll'invio ai Pretori per titolo di competenza naturale; per 11,893 colla trasmissione immediata al Giudice istruttore per l'opportuno procedimento; per 1125 con richiesta di citazione diretta; per 985 con richiesta di citazione direttissima.

In quali proporzioni stiano i giudizi immediati o diretti ai formali, lo vedremo nella relazione dei lavori dei Tribunali.

Ci tocca ora di seguire il corso delle querele, denunzie e simili, negli

Uffici di istruzione, e rispondere al quesito quanti affari abbiano essi esaurito, e in qual modo.

Lasciando in disparte i procedimenti contro ignoti (4088), i quali però esigono non minori sollecitudini di quelli che segnano indizi a carico di persone conosciute, imperocchè l'ignoto di ieri può divenire il notissimo dell'oggi, di che abbiamo frequenti esempi, le istruzioni furono in numero di 12,786, delle quali 774 rimaste pendenti al 31 dicembre 1880, e 12,012 sopravvenute nell'anno; e comprendono 11,619 imputati, dei quali 1738 detenuti.

Digitized by Google

Il maggior numero delle istruttorie spetta all'Ufficio d'istruzione di Roma, che ne novera 8355 con un di più di 941 sull'anno antecedente; seguono Frosinone, che ne annota 1633 con un di meno di 601; Viterbo, che ne segna 1370 con un di meno di 473; Velletri, che ne novera 1039 con un di meno di 324; infine Civitavecchia, che con 389 istruzioni ebbe un'eccedenza di 40 sull'anno antecedente.

Tali istruzioni ebbero esito, rispetto ad 11 imputati con ordinanza di rinvio al Pretore per l'articolo 251 del codice di procedura penale; a 4997 con ordinanza di rinvio al Pretore per l'articolo 252; a 1109 con rinvio al Tribunale; a 1959 con rinvio all'Ufficio della Procura generale; a 1728 con ordinanza di non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato; a 1587 con pari ordinanza per non risultare sufficenti indizi di reità; quanto a 226 per essere l'azione penale prescritta o altrimenti estinta. Si compierono le istruzioni: 11,302 entro due mesi; 531 entro sei mesi; 77 entro un anno e 2 in un termine che sorpassa l'anno.

La durata del carcere preventivo fu ad un mese per 2045 imputati; a tre mesi per 209; a sei mesi per 88; ad un anno per 2 e per nissuno si protrasse oltre l'anno.

Le domande per libertà provvisoria furono 192, delle quali accolte 135 e respinte 57.

Gli affari rimasti pendenti negli Uffici d'istruzione, a tutto il 31 scorso dicembre, sono nel numero complessivo di 874. Roma ne lasciò 740; 44 Civitavecchia; 33 Viterbo; 32 Velletri e 25 appena l'Ufficio di Frosinone,

Digitized by Google

il quale ultimo, ha vinto la prova nella nobile gara di attività e di zelo impegnata in questo ordine di magistrature pel più celere corso dei procedimenti cotanto raccomandato negl' interessi dell'umanità e della giustizia.

Non si può a meno di rimanere colpiti dalla cifra considerevole dei reati di cui restarono ignoti gli autori, sebbene di molto inferiore a quella che l'anno scorso additava in parecchi altri Distretti. Assumendo infatti a base di proporzione il numero dei procedimenti introitati nell'anno (12,012), essa risulta del 34 per cento, ed oscilla fra il 28 ed il 37 per cento nei singoli Circondari. L'anno passato questa proporzione è stata del 25 per cento. Nè tale disordine vuolsi ascrivere a difetti di polizia o a meno solerti investigazioni dell'autorità procedente, sibbene a quel fino accorgimento col quale i furfanti di professione sanno cogliere il tempo ed il luogo opportuni per consumare il reato e francare le ricerche della giustizia, il che soprattutto si verifica nei furti, dovendo, ad onor del vero, far rilevare il molto guadagno che in questa materia abbiamo fatto in ordine ai reati di sangue, nei quali trovammo minor riluttanza di quella che in addietro si palesava nei testimoni a fornire indicazioni e lumi all'autorità giudiziaria, e maggior coraggio nel rivelare i colpevoli, non più soffocato dalle pressioni e dalle intimidazioni delle bande del brigantaggio che hanno oramai quasi totalmente cessato dall' infestare le nostre campagne.

I 1959 rinvii alla Procura generale ci portano alla recensione del momentoso lavoro della

Digitized by Google

Sezione d'accusa. — Essa versò intorno a 2476 imputati tra i quali 1111 detenuti; 1321 liberi; 44 latitanti.

Essa pronunziò 1199 sentenze; dichiarò il non luogo a procedimento rispetto a 128 giudicabili; il rinvio di 573 avanti le Corti d'assise; di 1303 ai Tribunali correzionali; di 2 ai Pretori.

Provvide inoltre sopra 25 opposizioni, delle quali 5 vennero accolte, 20 respinte.

Emise 451 declaratorie di amnistia dipendentemente al reale decreto 19 scorso settembre, negandone in 14 casi sopra ricorso degli interessati l'applicazione.

Diede voto favorevole sopra 7 domande di riabilitazione.

In ordine al termine essa esaurì i procedimenti, 440 entro un mese; 775 entro tre mesi; 58 entro sei mesi; 2 entro un anno; 3 oltre un anno.

Ammise a libertà provvisoria 362 giudicabili; rigettò la relativa domanda di 173.

Avocò un procedimento; ed in 55 ordinò una più ampia istruzione.

Diede infine 61 provvedimenti diversi in materia di rogatorie, estradizioni, ecc.

Possiamo affermare che negli affari deferiti alla Sezione d'accusa non vi ha quasi arretrato, il che è specialmente rimarchevole ove si consideri la gravità delle cause di cui dovette occuparsi e quell'impronta di serio studio delle quistioni di fatto e di diritto che si rivela dai suoi pronunziati, dei quali non pochi, sebbene contenenti dotte e profonde lucubrazioni, rimangono non

Digitized by Google

pertanto sottratti ad ogni pubblicità, comechè definitivi di istruzioni preparatorie e perciò segrete, con sentenza di non luogo a procedimento; e ben vi è noto, o signori, che sentenze di tal natura seguono la sorte dei giudizi cui si riferiscono, nè perciò possono giammai diventare di ragione pubblica: agli stessi imputati non se ne concede nè visione, nè copia, per quanto sia alcune volte legittimo il desiderio di conoscere i motivi che le dettarono, o per soddisfazione di amor proprio offeso da ingiuste querele od ingiustificate denunzie od a scopo di avvalorare istanze di calunnia od eccezioni di diritto civile.

Nulla vieta però di far tesoro di quelle risoluzioni di puro diritto che stabiliscono precedenti giudiziari utili alla dottrina ed alla pratica, e fra queste mi par degna di essere innanzi tutto ricordata la sentenza delle Eccellenze Vostre data sopra opposizione di parte civile ad ordinanza di Camera di consiglio, colla quale avete pronunziato l'inammessibilità dell'opposizione stessa, disdicendo la facoltà di costituirsi parte civile a colui che lamentar non possa offesa o danno che sia attuale e diretta conseguenza del reato, e perciò all'elettore amministrativo che aveva sporto denunzia di falso nei verbali della Giunta comunale relativi alla formazione delle liste amministrative del Comune. La costituzione di parte civile altro non essendo che l'esercizio dell'azione civile cumulato coll'esercizio dell'azione penale, in tanto solo è giuridicamente concepibile in quanto abbia il sustrato di un fatto dal quale potesse germinare un pregiudizio materiale o morale atto a radicare un'azione di

Digitized by Google

rifacimento avanti il giudice civile (1); e tal condizione di cose le EE. VV. non la ravvisarono nell'elettore, al quale compete bensì il diritto di proporre nei termini e modi dalla legge voluti i suoi reclami contro le liste amministrative, non però azione di danni o siansi falsati i verbali di formazione delle liste, o siansi iscritti siccome elettori individui nei quali non concorressero le qualità dalla legge volute; sta al Pubblico ministero cui siasi portata denunzia, di promuovere la constatazione dei fatti e della responsabilità penale degli autori e dei complici; l'elettore non vi ha interesse, o almeno quell'unico che aver può si risolve nel pericolo ipotetico di un'aspettazione delusa, il quale è ben lungi dal rappresentare la realtà di quel danno attuale o possibile nel patrimonio o nell'onore che fornisce la base della costituzione di parte civile.

Nell'uso delle facoltà di rinvio al Tribunale per circostanze attenuanti le EE. VV. provvidero con quella maggior larghezza di apprezzamenti che è oggigiorno adoperata da tutte le Corti del Regno consenzienti nell'opportunità di riservare alla solennità dei giudizi delle Corti d'assise i fatti criminosi di maggior gravità, o quelli per cui torni impossibile nel sistema di graduazione delle pene stabilite dal Codice, il passaggio dalla pena criminale alla pena correzionale, pel quale inoltre deriva per necessità di legge la concessione del beneficio

(1) V. MERLIN, *Questions de droit, questions d'état*, § 1. - DALLOZ, *Instr. cr.*, n° 85. - SALUTO, tom. I, pag. 57, tom. II, pag. 211. *Archivio Giuridico*, tom. XXII, pag. 3. - V. pure la recente accurata monografia dell'avv. BENEVOLO, *La Parte Civile nel Giudizio penale*. Torino, Unione tip. Editrice, 1881, vol. unico, n° 180.

Digitized by Google

della libertà provvisoria all'imputato il quale non trovisi nei casi di esclusione contemplati dall'articolo 206 del codice di procedura penale; nè cessarono le EE. VV. dal valersi in passato di cotesta facoltà col secondare le istanze di rinvio al giudizio correzionale propostovi dalla Procura generale anche nei reati punibili con pena di reclusione non minore di anni cinque, ogni volta essa pena fosse, per lo avverarsi di circostanze attenuanti in base all'articolo 684 del Codice penale, suscettiva della diminuzione di un grado; e l'occasione di tali proposte si offeriva frequente nei reati di sottrazione di danaro pubblico, di falso in atto pubblico, e di falsa testimonianza in giudizio penale puniti dagli articoli 210, n° 2, 343 e 365, n° 2 del Codice penale. Si elevarono conflitti di competenza per diversa definizione di reato, e ripetute volte la Suprema Corte regolatrice, dirimendoli, sanzionava il principio che i cinque anni di reclusione determinati siccome il minimo della pena pel reato, potevano ritenersi come massimo del primo grado di reclusione, anzichè come minimo del secondo grado, e che in conseguenza discendendo di un grado dai cinque anni di detta pena ritenuti come massimo del primo grado della medesima, si giungeva a cinque anni di carcere, cioè a pena correzionale, col qual computo era giustificato il rinvio della causa al Tribunale (1). Egli è giocoforza abbandonare questo sistema dal quale la stessa Suprema Corte recedette colla recente sentenza

(1) Cass. Roma, 26 settembre 1879, Pr. e Rel. NICOLAY, sopra conflitto in causa Dejana. - Id. 3 ottobre detto anno, Pr. e Rel. FERRERI, sopra conflitto in causa Olla e Dusmurn (*Foro italiano*, 1880, part. 2ª, pag. 258).

Digitized by Google

26 ottobre scorso in tema pure di conflitto insorto a seguito di rinvio al Tribunale d'imputato della sottrazione prevista dal n° 2 dell'articolo 250 del Codice penale, avendolo riconosciuto meno conforme alla lettera ed allo spirito della legge.

« I gradi di una pena (leggesi nella sentenza non per « anco pubblicata dai diari di giurisprudenza) si argo- « mentano principalmente dalla facoltà della latitudine « singolarmente concessa per ognuno di essi. Quando « questa facoltà è preclusa e quando soprattutto il ter- « mine *a quo* dell'intensità di una pena la quale non può « essere minorata, segni ad un tempo il *maximum* del « grado inferiore ed il *minimum* di quello immediata- « mente successivo, egli è mestieri che la pena sia rag- « guagliata nell'ordine dei suoi gradi non già a quello « di cui la sua misura è termine, ma invece all'altro di « cui la sua quantità è inizio, e nella latitudine del quale « è solamente concesso di spaziare. Che essendo quindi « il reato . . . . . punibile col secondo grado della reclu- « sione, il discendere da tale pena di un solo grado per « le ammesse circostanze attenuanti non basta a sot- « trarlo alla naturale sua orbita di criminalità. »

Con questa decisione la Corte di cassazione di Roma si pose all'unisono colla giurisprudenza delle altre Corti supreme del Regno (1).

L'applicazione del reale decreto d'amnistia 19 scorso settembre non ha sollevato, atteso la chiarezza delle locuzioni adoperate, incertezze e dubbi. Una sola questione

(1) Cass. Napoli, 8 aprile 1881, Pr. e Rel. NARICI, sopra conflitto in causa Gatti (*Foro italiano*, pag. 312; v. pure la Legge 1881, pag. 826).

Digitized by Google

non priva d'interesse venne a galla sopra domanda di un incolpato di offesa col mezzo della stampa al Capo di un governo estero; si invocava il beneficio, sul fondamento si versasse in reato di azione pubblica compreso perciò nell'articolo 1°, lettera *A* di detto reale decreto non potendosi in alcun modo la richiesta voluta dall'articolo 56 della legge sulla stampa 26 marzo 1848 per l'esercizio dell'azione penale assimilare all'istanza o querela dell'offeso, la quale conferisce al reato i caratteri *di reato d'azione privata* cui non torna applicabile l'atto di sovrana indulgenza. La sezione d'accusa, sopra conformi conclusioni del Pubblico ministero non accolse la domanda (1).

I quattro capoversi dell'articolo 56 della legge sulla stampa, che configurano quattro distinti ordini di offese che col mezzo della stampa si commettono, sviluppano le avvertenze di cui è cenno nel capo proemiale dell'articolo stesso. L'*autorizzazione*, *la richiesta*, *la deliberazione*, *la querela* nei casi ivi rispettivamente indicati, esprimono altrettante modalità di un solo ed unico concetto, della necessità cioè dell'istanza di parte acciò possa il Pubblico ministero promuovere azione penale; data però la istanza, questi la esercita d'ufficio, cioè con quella piena libertà di apprezzamento e di giudizio che è inerente al suo istituto; il che essendo, la *richiesta* in ordine alle offese ai Sovrani e Capi di governi esteri, non può avere nella soggetta materia effetti dissimili dalla *querela* in ordine a quelle arrecate ai privati od alle

(1) Sent. 6 ottobre. V. pure Cass. Milano, 19 luglio 1865, Est. PASELLA, sul ricorso Piazzi. Coll. di Genova, pag. 263.

Digitized by Google

persone rivestite di pubblico uffizio, comunque diverse siano le forme con cui si esplica l'una e l'altra; la diversità della forma non muta la sostanza della cosa. Contro la sentenza delle EE. VV. fu prodotto ricorso alla Suprema Corte di cui aspettiamo l'autorevole responso (1).

Nei reati perseguibili a sola querela di parte perdura tuttavia in alcuni uffici giudiziari la massima, che la sentenza od ordinanza portante assolutoria o dichiarazione di non luogo a procedimento debba pronunciare la condanna del querelante che non si è costituito parte civile nelle spese del procedimento. La sezione di accusa, con recente giudicato, riprovò questa massima che offende i più sani principii regolatori delle leggi del rito civile e penale (2).

Non si dà condanna contro chi non fu chiamato in giudizio, nè ebbe modo di presentare le sue difese. *Nemo damnatus nisi auditus, vel advocatus.* Nei giudizi penali la persona offesa o danneggiata in un reato di azione privata non è reputata *parte* in giudizio per ciò solo che siasi fatta querelante ed abbia chiesta la punizione dell'offensore. Ad essere riguardata come tale vuolsi la costituzione di parte civile nei modi e colle forme dalla legge stabilite.

Questa è la regola generale; hannovi due casi soltanto nei quali la legge considera siccome *parte* il querelante

(1) Con sentenza 15 gennaio 1882, Est. CANONICO, la Corte di cassazione rigettò il ricorso.

(2) Sent. 3 maggio 1881, Aff. Costantini. V. in argomento Cass. Torino, 23 maggio 1870, Pr. BONACCI, Est. BARONI, Aff. Cantoni. (Coll. Genova, pag. 107) - Id. Roma, 16 maggio 1876, Est. SALIS, causa Rossi (*Legge*, 1877, 1ª parte, pag. 39).

Digitized by Google

di reato di azione privata, sebbene non siasi costituito parte civile, agli effetti della immediata condanna nelle spese.

Il primo è configurato dall'articolo 117 del Codice di procedura penale, la desistenza dalla querela, per effetto della quale rimane arrestata l'azione penale. Siavi o non costituzione di parte civile l'ordinanza o la sentenza con cui, attesa la desistenza, si dichiara non esser luogo a procedimento porterà la condanna di chi ha desistito, al pagamento delle spese. In questo caso la condanna è l'effetto immediato, diretto, oppugnabile di un fatto positivo del desistente, le cui conseguenze sono *a priori* determinate dalla legge, e dalle quali il desistente sa di non potersi schermire col recedere da una querela, sporta forse con precipitazione e per soverchia leggerezza. Nel qual proposito richiamiamo l'attenzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie sulla circolare ministeriale 17 settembre 1864 che raccomanda sia fatto invito al desistente di pagare all'atto della desistenza le spese processuali.

Il secondo caso riflette la parte danneggiata che, dopo di avere citato direttamente l'imputato, non si presenta; nell'articolo 352 è detto, potere l'imputato chiedere di essere assolto dalla domanda, e doversi condannare la parte nelle spese, ed anche nei danni ove ne sia il caso.

La citazione diretta a istanza del querelante costituisce questi parte in giudizio, limitatamente però agli effetti in detto articolo contemplati; ed è giusto; non comparendo il medesimo in un giudizio da esso solo

Digitized by Google

provocato, fa palese il nessun fondamento della querela.

Fuori di questi casi, mal si potrebbe concepire l'ipotesi di una condanna *inaudita parte* la quale si pronunzi nella stessa ordinanza o sentenza che dichiara il non luogo a procedimento contro l'imputato, e dove pure il querelante, chiamato in giudizio e diffidato nei sensi degli articoli 116 e 564 del Codice di procedura penale, persista nella querela, non per questo egli assume qualità e veste di *parte* che gli conferisca titolo a proporre deduzioni e istanze, meno ancora a richiamarsi contro i provvedimenti del giudice. La legge gli fa bensì obbligo di rimborsare le spese antecipate dall'erario nel caso di assoluzione dell'imputato o di dichiarazione di non luogo, ma per espressa disposizione dell'articolo 563 la ripetizione di tali spese è riservata a separato ricorso, terminato il giudizio.

Con apposita circolare abbiamo portato a notizia delle regie procure la deliberazione della sezione d'accusa, che qui ricordammo a commento di un articolo di procedura di un'applicazione frequentissima e sulla cui intelligenza le dubbiezze non sono ancora in alcuni uffici totalmente sgombrate.

Preture. — Nelle materie penali i Pretori esercitano un triplice ordine di attribuzioni importanti un lavoro serio e ponderoso; i preliminari atti di istruzione nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria el'assunzione degli incombenti d'istruttoria quali delegati dal giudice istruttore; il giudizio degli imputati di reati

Digitized by Google

di loro competenza o per rinvio dei Giudici istruttori o delle Camere di Consiglio; in fine le ammonizioni.

Il pronto accorrere del Magistrato locale sul luogo del commesso reato, oltre di essere una giusta soddisfazione data alla coscienza pubblica, ha il cospicuo vantaggio di assicurare in molti casi il colpevole alla giustizia. Un pretore attivo, abile e zelante può nell'opera di poche ore ridurre a certezza matematica i fatti più essenziali della causa, dei quali le indugiate investigazioni o lasciano incertezze, o producono dispersione di tracce utili alla scoperta della verità. Tali istruttorie, comprese le pendenze dell'anno scorso, e le informazioni assunte a richiesta del Pubblico ministero furono 13,535, delle quali furono esaurite 13,113 con una pendenza di 422.

Quanto ai giudizi: tra le cause pendenti al 31 dicembre 1880 e quelle nel cessato periodo sopravvenute ne annoveriamo 12,858; di queste 2584 passarono all'archivio o per inesistenza di reato, o per esserne ignoti gli autori, o per recesso dalla querela, od altri modi di estinzione. Le sentenze emanate furono 9359. Restò la pendenza di 915 cause. Tra le cause definite in relazione al titolo del reato vanno segnate 4183 per delitti a seguito di rinvio del giudice istruttore della camera di consiglio e della sezione d'accusa.

In relazione al numero degl'imputati le condanne furono 9390, le assoluzioni 2905; rimasero a giudicarsi 1187 prevenuti.

Lascio ai Procuratori del Re di porgere maggiori particolari sull'andamento degli affari penali nelle preture,

Digitized by Google

essi, cui per legge incombe di rivedere tutte le sentenze che da queste si pronunciano e di proporre appellazione diretta da quelle che meno conformi appariscano alle risultanze degli atti ed alle disposizioni della legge, essi cui in special modo deve premere che non sia negletta o ritardata la trasmissione delle sentenze stesse in adempimento al prescritto dell'articolo 327 del Codice di procedura penale, a ciò non sia frustato il rimedio di legge, sempre quando non se ne sia prevalso il rappresentante locale del Pubblico ministero.

Un ultimo, e forse il più delicato còmpito è ingiunto ai pretori, avente la sua ragione di essere, meno nelle discipline che reggono il magistero punitivo, che in quelle attinenti al magistero di polizia, alle quali con provvido ordinamento si volle far concorrere, a maggior garanzia dei cittadini, l'opera del magistrato giudiziario, cui le abitudini del giudicare con piena cognizione di causa tolgono al pericolo di meno ponderate risoluzioni in un ordine di provvedimenti intesi a scopo di prevenzione e non di pena, e che pur non avendo il carattere di una condanna, racchiudono tuttavia una ben severa nota di riprovazione che reclama la special vigilanza degli uffici di pubblica sicurezza sulle persone che ne vengono colpite, e non sono senza gravi conseguenze per la libertà individuale, dico le ammonizioni dei sospetti, degli oziosi e dei vagabondi a tenore delle veglianti leggi di pubblica sicurezza; istituto di cui se può essere contrastata l'eccellenza, apprezzandolo colla stregua dei principii rigorosi che tutelano la libertà umana, è universalmente riconosciuta la necessità per ogni governo

Digitized by Google

che non voglia abdicare all'alta sua missione conservatrice dell'ordine pubblico, del quale costituiscono una permanente minaccia coloro che la legge qualifica come sospetti.

Per fermo vi riescirà doloroso l'apprendere che ben 3457 sono gli individui i quali trovansi sottoposti ad ammonizione a tutto il dicembre scorso, ma questa medesima cifra vi è argomento della solerzia degli uffici di polizia nelle denunzie, e della fermezza dei pretori nel provvedere sovra di esse; nè credo di andare errato nell'attribuire in molta parte alla efficacia di cotesto mezzo di prevenzione i miglioramenti dianzi rilevati nelle condizioni generali della pubblica sicurezza, desunti dalla diminuzione dei reati contro la pubblica tranquillità e contro la proprietà. Gli ammoniti nel corso dell'anno furono 615, vale a dire 520 quali persone sospette a termini dell'articolo 105 della legge 6 luglio 1874 e 95 per pascolo abusivo e furti campestri.

Segno questa distinzione fra le due categorie di ammoniti, che attinge importanza dalla massima oramai ritenuta costante dalla Corte suprema di Roma (1) in accordo con quella di Torino (2) e contrariamente alle Corti sorelle di Napoli, di Palermo e di Firenze (3), per cui la cessazione degli effetti dell'ammonizione stabilita dall'articolo 104 della legge di pubblica sicurezza per il

(1) 6 ott. 1880, Est. DECESARE. Ric. Costa (*Foro Ital.*, pag. 49)

(2) 15 sett. 1875, Est. CASSIANO. Ric. Borroca (*Monit. dei Trib.*, pag. 1065) e 7 luglio 1880, Est. MALAGOLI. Ric. Pubbl. Minist. nell'affare Ghiazza (*Foro Ital.*, pag. 352).

(3) V. sentenze citate in nota nel *Foro Italiano*, a pag. 49, dell'anno 1881.

Digitized by Google

trascorrimento di un biennio incensurato è ristretta ai soli ammoniti per furti campestri o per pascolo abusivo, e non si può quindi estendere alle altre categorie di ammoniti, cioè a quella degli oziosi, vagabondi, sospetti grassatori, ladri, truffatori, borsaioli, ecc. Per costoro è necessario che preceda un'apposita dichiarazione della autorità giudiziaria annotata nei registri di pubblica sicurezza. Rimane però sempre ad essi aperta la via per liberarsi dagli effetti dell'ammonizione, di rivolgersi allo stesso pretore, al quale compete, offerte prove positive della loro buona condotta, di prosciogliérli dalle conseguenze del monito.

Scarso però fu il numero delle revoche pronunziate nell'anno (152) in confronto al total numero degli ammoniti, e ciò forse proviene dal non essersi ancora la detta massima intieramente districata dalle fluttuazioni della giurisprudenza, sicchè spesse volte ci è avvenuto di dover provocare appello da sentenze di tribunali che negarono efficacia al precetto dopo trascorso il biennio senza condanna, disarmando così la società di un potente mezzo di coercizione di una classe di individui che sono i più temibili e pericolosi. Nell' interesse della pubblica sicurezza del regno e per quella eguaglianza di trattamento cui tutti i cittadini hanno diritto in faccia ad una legge che negli ultimi risultati di sua applicazione determina ben severe misure del governo centrale a cui fanno capo gli ammoniti di ogni provincia, sarebbe desiderabile che una interpretazione autentica del legislatore risolvesse il conflitto.

La pretura urbana di Roma emanò 2917 sentenze;

Digitized by Google

284 ne proferì la pretura di Viterbo; nelle altre, le maggiormente gravate non raggiunsero le 280.

Tribunali. — Fuvvi appello dalle sentenze dei pretori rispetto a 853 imputati. Per 438 le sentenze vennero confermate; per 237 riformate con diminuzione di pena; per 7 riformate con aumento; per 133 riformate con assoluzione in caso di condanna, e per 7 riformate con condanna in caso di assoluzione; per 4 fu dichiarato inammissibile l'appello, e per 27 ordinata la rinnovazione del dibattimento.

Sono 3792 le cause introdotte avanti i Tribunali in primo grado di giurisdizione; e di queste, 990 con citazione direttissima; 1116 con citazione diretta; 718 a seguito di ordinanza di rinvio del giudice istruttore o della Camera di Consiglio; 968 per rinvio della Sezione d'accusa.

Dopo quanto si è discorso nell'anno passato intorno ai pregi ed all'utilità del metodo di citazione diretta e direttissima nei reati correzionali, e le vive premure colle quali si adoperarono i funzionari del Pubblico ministero a fine di ottemperare agli eccitamenti ed istruzioni in proposito dati dal Ministero di grazia e giustizia, stimerei opera del tutto vana lo insistervi con maggiori parole e riassumere i criteri che debbono servire di guida alle regie procure nell'applicazione di questi due metodi procedurali dianzi in alcuni uffici, o poco conosciuti, o soverchiamente negletti e resi oggigiorno famigliari nei rtibunali; sicchè ben può affermarsi che il procedimento ordinario costituisce una eccezione riser-

Digitized by Google

vata ai casi di complicate indagini per l'accertamento dei reati e degli autori o complici di essi, ovvero di manifesta opportunità pel bene della giustizia e i minori dispendi dell'erario, che, in vista del concorso di circostanze attenuanti, fosse provveduto dal giudice istruttore, o dalla Camera di consiglio, al rinvio della causa alla giurisdizione pretoriale.

La nota dominante delle relazioni statistiche dell'anno precorso volgeva appunto a constatare l'uso fatto dai Procuratori del Re del metodo di citazione diretta o direttissima e gli effetti che ne risultarono. Il bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia registrò tutti i dati e le osservazioni che li corredavano, e tanta importanza attribuì il governo alla sollecitudine dei titolari delle Regie procure nell'attuazione di cotesto sistema di procedura che rimunerar la volle con speciali segni di distinzione.

Quella nota non deve andare perduta nelle relazioni statistiche attuali, come non rallentò, anzi accrebbe in alcuni tribunali lo zelo degli uffici del Pubblico Ministero nel secondare in tale argomento le sapienti vedute del governo.

Infatti, mentre nel 1880, sopra un totale di 4249 giudizi correzionali i giudizi immediati furono 951 e quelli per citazione diretta 1266, cioè poco più della metà del total numero dei giudizi, nel periodo ora cessato, sopra 3792 giudizi, i primi furono 990; i secondi 1116, e così con più vantaggioso risultato. Ma nel fissare con rigorosa precisione la proporzione delle cause trattate nella forma sommaria e quelle discusse nella forma ordinaria,

Digitized by Google

non possono entrare in conto quelle rinviate al giudizio correzionale dalla Sezione d'accusa che mai non avrebbero potuto andar sottratte, per cagione del titolo, alla istruzione preliminare.

Volendo stabilire tal proporzione e dare a ciascun circondario il merito che gli spetta, vi presento il seguente specchio riassuntivo:

Tribunali	*Rinvii* Giudice istruttore, Camera di consiglio	*Citazioni*		*Proporzione tra le citazioni dirette o direttissime e i rinvii*
		Dirette	*Direttissime*	
Roma	573	388	857	68 per cento
Viterbo	39	301	52	90 »
Velletri	42	151	25	80 »
Frosinone	33	201	46	88 »
Civitavecchia	31	75	10	73 »
Totale . . .	718	1116	990	80 per cento

La qual cifra costituisce un titolo di lode per i funzionari del Pubblico ministero; la palma è dovuta agli uffici di Viterbo e di Frosinone.

Corte d'Appello. Appelli correzionali. — Nell'anno 1880 furono introdotte nelle sedi correzionali di questa Eccellentissima Corte 1430 cause; essendosene decise 1247, il nuovo periodo incominciò con una pendenza di 183 cause in attesa di giudizio; ne sopraggiunsero 1216 che a queste unite formano un totale di

Digitized by Google

1399 cause, con 1710 imputati, dei quali 458 in carcere, 1252 fuori carcere.

Le EE. VV. ne decisero 1250, cioè 109 in primo grado e 1141 in grado d'appello, lasciando un residuo di appena 149. I due periodi si equilibrano nel numero degli affari pertrattati.

Se considero che le due sezioni tennero nell'anno 132 udienze, la media delle cause definite in ciascuna udienza risulta di 9,04.

Comprendo benissimo che per 228 imputati il giudizio ebbe facile e pronta soluzione colla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, ma per altri 37 fu imposta dalla Corte la rinnovazione del dibattimento, e ben si sa che in questi casi non è raro che una sol causa assorba una o più udienze; ned è al certo mestieri che io venga qui a riandare le molte e gravi discussioni che hanno sollevato gli appelli correzionali proposti dagl'imputati, dal Pubblico ministero e dalla parte civile, mentre la frequenza dei rinvii ordinati dalla sezione d'accusa investe la competenza dei tribunali correzionali d'un gran numero di reati che non rimettono punto di gravità e d'importanza, comunque pel concorso di circostanze attenuanti diano luogo all'applicazione di pena correzionale che può, se non per intensità, di certo per la sua durata, essere superiore alla pena criminale; in tutti i casi, ma in questi specialmente, diviene l'appello una preziosa garanzia. E che tal sia veramente lo comprova l'esito dei giudizi, imperocchè se per 722 giudicabili vi fu conferma della sentenza appellata, le EE. VV. la riformarono per 324 con diminuzione di pena; per 3 con

Digitized by Google

aumento di pena; per 142 con assolutoria o dichiarazione di non luogo in caso di condanna; per 10 con condanna in caso di assolutoria o dichiarazione di non luogo.

Coteste indicazioni non implicano nota di biasimo ai tribunali, stando sempre che l'80 per cento all'incirca delle pronunzie da essi date furono od in tutto o in parte confermate in esito al giudizio di appellazione.

Ne vuolsi qui pretermettere il termine in cui furono esauriti i giudizi dalla data dell'interposizione d'appello, cioè per 5 entro un mese; per 1040 entro tre mesi; per 71 entro sei mesi; per 19 entro l'anno; per 6 oltre l'anno.

L'indugio testè rilevato trova naturale spiegazione, o nella necessità della riassunzione del dibattimento, o nelle giustificate domande di rinvio della causa proposte dai difensori e assentite dagl'imputati. Per causa di infermità dell'imputato, e non altrimenti, venne ammesso il rinvio in cause riflettenti nove detenuti per le quali si adopera quella maggior sollecitudine che la natura del fatto richiede, e l'intento comune al Pubblico ministero e alla Corte di possibilmente abbreviare la durata del carcere preventivo.

Corti d'Assise. — Ai ragguagli che sono venuto sin qui esponendo intorno al movimento degli affari penali fanno corona le cifre dell'alto criminale che si svolge davanti le Corti di assise, le quali erano quattro in passato, e si accrebbero nell'anno ora decorso di una quinta mercè la creazione del nuovo Circolo di Velletri.

Digitized by Google

Le cause avanti di esse trattate furono, comprese 13 contumaciali, 323; gli accusati 651; di questi, 160 vennero assoluti; 480 patirono condanna; per 11 si pronunziò il non luogo a procedimento, atteso l'estinzione dell'azione penale.

Fu minore del periodo antecedente il numero delle cause che era di 392, ed il numero dei giudicabili che era di 721, ma non certamente minore il lavoro, avvegnachè due soli processi venutici dalla Sardegna per rimessione ordinata dalla Suprema corte occuparono 72 giorni e 47 udienze della Corte ordinaria di Roma, il che necessariamente produsse qualche ristagno negli affari ad essa deferiti.

Le cause definite si distribuiscono fra i detti Circoli nel modo seguente:

Corte d'Assise	*Cause*	*Accusati*	*Assoluti*	*Condannati*	*Non luogo per estinzione azione penale*
Ordinaria di Roma . . .	86	183	43	137	3
Straordinaria di Roma.	83	144	23	120	1
Frosinone	75	144	34	109	1
Viterbo	39	64	12	47	5
Velletri.	40	116	48	67	1
Totale . . .	323	651	160	480	11

Assunto il complessivo esito dei giudizi, le assoluzioni stanno alle condanne nella proporzione del 24 per cento; parzialmente osservato nei singoli Circoli tale proporzione si risolve nel 23 per cento nel Circolo or-

Digitized by Google

dinario di Roma, nel 15 nel Circolo straordinario; nel 23 in quello di Frosinone; nel 18 in quello di Viterbo; nel 40 nel nuovo Circolo di Velletri.

Volendo assorgere alla gravità del reato dalla natura della pena applicata, si ha la riprova delle migliorate condizioni della delinquenza.

Bensì vero che nel 1880 ebbimo cinque condanne capitali, mentre sette ne inscriviamo in questo bilancio; ma, oltrechè una di queste condanne in un coll'orrendo misfatto a cui diede luogo deve scomparire di fronte all'avvenuto annullamento della sentenza che la pronunziò, ed al risultato definitivo del giudizio di rinvio, che in virtù delle ammesse circostanze attenuanti portò all'applicazione della pena dei lavori forzati a vita, egli è da osservarsi che per 20 accusati fu applicata la pena perpetua cui soggiacquero 32 nell'anno precorso; che 75 incorsero nei lavori forzati a tempo, pena che nell'anteriore periodo colpì 132 accusati, e che infine a riscontro di 226 condannati a reclusione nel 1880, il 1881 ne adduce soltanto 196; tralascio di altre pene minori nelle quali, fatte le debite proporzioni col numero degli accusati, non si verifica fra i due periodi un sensibile divario.

Quanto al titolo delle accuse che ebbero risultato di condanna noveriamo 19 reati contro la fede pubblica; 21 omicidi qualificati; 118 omicidi semplici consumati o tentati, o ferimenti seguiti da morte entro i quaranta giorni che in ordine a pena la legge agguaglia all'omicidio, e 33 ferimenti; 2 grassazioni con omicidio; 25 senza omicidio; 18 reati di estorsione e rapina; 99 furti;

Digitized by Google

52 altri reati contro la proprietà; 11 contro l'ordine delle famiglie; 15 di offesa al costume; due ribellioni ed un reato di stampa.

Cupidigia di lucro; odii di parte lungamente covati; strano e per poco inconcepibile impulso di brutale malvagità; spirito di vendetta; astio e rancore contro testimoni che deposero in giudizio penale, e contro creduti denunzianti di reati d'azione pubblica, fornirono alle nostre Corti d'assise un contingente di misfatti atrocissimi che non mi basta l'animo di qui raccontare; ma il maggior numero degli omicidi e dei ferimenti furono, soprattutto nel circondario di Roma, il portato di impeti subitanei di una cieca e furibonda passione, o di miseri puntigli che si levarono e si inacerbirono nel fervore di una danza, o negli eccitamenti delle osterie, del giuoco o dei postriboli, funesta sorgente di rovina e di lutti alle famiglie e di maleficii che fanno rabbrividire.

Torna inutile all'assunto nostro il soffermarci sulle altre specie di reati che ebbero esito di condanna, la quale, dal punto di vista in cui si colloca il magistrato della legge, testimonia pur sempre il trionfo della giustizia apparecchiato con solidi elementi di accusa che il calore della pubblica discussione svolge, feconda e traduce in certezza morale di colpabilità. In presenza del ricorso prodotto alla Suprema corte dai condannati, io sento il dovere di astenermi da ogni apprezzamento sulle incriminate pubblicazioni di un ben noto diario radicale della città seguite da pronto sequestro e da un solenne e fuor dell'ordinario clamoroso giudizio provocato con citazione diretta contro il gerente del giornale

Digitized by Google

e l'autore dello scritto; il mio ufficio ottenne una vittoria tanto più splendida e confortante quanto più strenuamente contrastata da eminenti giureconsulti del Foro italiano; e ritengo che il verdetto della Giuria romana abbia affermato i grandi principii che formano il capo saldo di un governo libero, l'incolumità delle istituzioni fondamentali del regno e l'autorità della legge.

Non ci punge il rimorso d'aver promosso accuse precipitate ed inconsulte, e malgrado il leggiero squilibrio che non ci aspettavamo nella proporzione che in generale tanto in Francia che presso di noi si verifica tra le assoluzioni e le condanne, conseguenza del proscioglimento di 26 sopra i 29 accusati della ribellione di Bassiano, avvenuta nell'ultimo scorcio della Sezione di Velletri, del modo con cui procedettero i giudizi avanti le Corti d'assise, tenuto conto delle imperfezioni organiche di questo Istituto che il tempo e l'esperienza correggeranno, e fatta altresì eccezione di alcuni verdetti, che noi dobbiamo rispettare, ma che non possiamo a meno di altamente deplorare, abbiamo motivo di soddisfazione. La calma e la serenità che vi ha presieduto, la libertà amplissima che protesse egualmente le ragioni dell'accusa e i diritti della difesa sostenuti dalla valentia di un Foro a nessuno secondo per onorabilità e per nobile disinteresse, al postutto il convincimento in cui, sino a prova contraria, ci manteniamo che i responsi dei giudici del fatto non abbiano mai avuto ispirazione da altri sentimenti che non siano di moralità e di giustizia, ci fanno bene augurare dell'avvenire di una istituzione da molti ancora avversata perchè non compresa, e al cui

Digitized by Google

prestigio altro forse non manca che il circondarla di migliori guarentigie di piena ed assoluta indipendenza dei cittadini chiamati al ponderoso ufficio di giudici popolari.

Io considero la direzione dei dibattimenti avanti le Corti di assise come una fra le più delicate funzioni che la legge commette al magistrato giudiziario, e maggior prestanza le medesime acquisteranno se incontri favore la divisata abolizione dei due giudici assessori delle Corti stesse, per modo che unico giudice togato egli rappresenti in mezzo al collegio della giuria la maestà della legge (1), e ben degni di rappresentarla si mostrarono gli egregi consiglieri cui venne tale incarico dal governo ripetutamente affidato, ai quali la pubblica opinione dà merito di somma perizia e della più scrupolosa imparzialità sia nel dirigere i dibattimenti che nel riassunto terminativo e nel ridurre a formule chiare, precise e adatte alla comune intelligenza le questioni che ai giurati si propongono di guisa a togliere dall'animo loro ogni perplessità, lavoro scabroso, alcune volte, e difficile che richiede studio, fatica, pazienza, e l'occhio di continuo rivolto alle norme segnate dalla legge di procedura ed agli autorevoli dettami della Corte regolatrice come alla più sicura guida nei dubbi e nelle incertezze.

Procura Generale. — Nessun affare trovasi in ri-

(1) Disegno di legge presentato dal Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti alla Camera dei deputati nella tornata del 31 maggio 1880, e relazione della Commissione presentata nella tornata del 29 novembre 1881.

Digitized by Google

tardo nel mio ufficio, e del modo con cui esso abbia provveduto, come dell'opera dei miei distinti collaboratori nelle udienze civili e penali, lascio ad altri il giudizio; la lode sul mio labbro potrebbe parere interessata o sospetta. Non posso ommettere un cenno di encomio alle Regie procure di Frosinone, di Viterbo e di Velletri che con tanto plauso disimpegnarono l'incarico loro commesso di rappresentare il Pubblico ministero avanti le Corti d'assise.

A rendere meno incompleta questa esposizione che vi dispiegò una delle più tristi pagine del gran libro della vita reale, mi toccherebbe ora di entrare in un altro ordine di ragguagli attinenti alla parte amministrativa e finanziaria che sotto molteplici forme si annoda coll'andamento degli affari giudiziari a mezzo di speciali attribuzioni affidate alle cancellerie ed alle segreterie, non meno che al servizio importantissimo degli uscieri. Ma non voglio più oltre abusare della vostra pazienza, e mi restringo a porgere l'assicurazione che in generale gli ufficiali che vi sono preposti adempirono al dovere loro con zelo e con interesse, e potrei citare nomi e fatti che attestano le lodevoli premure dei capi delle cancellerie per regolarizzare i servizi che apparissero meno ordinati, e migliorarli se difettivi, e riattivarli se lenti o trasandati. Abusi, di certo, ve ne ebbero, e alcuni, non vale il dissimularlo, assai gravi, e più ancora che abusi, malversazioni e frodi che necessitarono l'esercizio dell'azione penale, ma i capi della Corte con fermezza e con rigore ne provocarono la repressione, ed il bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia

Digitized by Google

coll'inesorabile sua pubblicità mi dispensa dal riandare quali e quante, indipendentemente dai promossi giudizi penali, siano state le punizioni disciplinari.

Non piccola parte ai lamentati abusi conferisce l'ingerenza degli ufficiali dell'ordine giudiziario nel maneggio del pubblico danaro e l'utile che ad essi ne ridonda, non è pertanto adubitare che il nuovo assetto di questo rilevante ramo di servizio proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia (1) colla sostituzione alle varie tasse che colpiscono gli atti giudiziari di una tassa di bollo unica e con aumento di stipendio ai funzionari delle cancellerie e segreterie, oltre al semplificare l'organismo di un cespite importantissimo di rendite erariali e i metodi di riscossione, giovi a rimuovere un potente incentivo d'illecite locupletazioni e a rialzare il decoro del personale delle cancellerie e delle segreterie, di queste ultime specialmente, il quale, ridotto nelle attuali condizioni a non aver altra risorsa, tranne il modico, troppo modico stipendio assegnato dalla legge, laddove a quello sovvengono in alcuni uffici giudiziari copiosi proventi, troverebbe nell'adozione della proposta ministeriale un trattamento adeguato alla natura ed all'importanza dell'opera che presta.

Qui pongo termine al mio dire.

Sotto fortunati auspizi apresi il nuovo anno, ed io, con animo sereno e fidente, ne saluto l'alba annunziatrice di una fra le più grandi riforme che onorino una

(1) V. Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia nella tornata della Camera dei deputati del 23 novembre 1881.

Digitized by Google

nazione fortemente costituita a libertà, l'allargamento del suffragio elettorale politico, che, se le previsioni non errano, sarà fra non molto legge dello Stato (1); essa cementa e consolida le basi del trono, rinvigorisce l'affetto degli italiani alla gloriosa dinastia di Savoia che nell'amore del popolo ha sempre cercato la sua forza e il maggior suo prestigio, infonde nel paese un alito di vita nuova e moltiplica le forze vive interessate alla difesa delle istituzioni, alla conservazione dell'ordine e all'osservanza della giustizia.

Con questa fede in cuore, nel nome augusto del Re, io richiedo l'Eccellentissimo Primo Presidente di dichiarare incominciati i lavori del nuovo anno giuridico.

(1) Legge 22 gennaio 1882, *Gazzetta Ufficiale*, pari data, n° 18.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google